

RETAIL

ASSICURAZIONE CASA E FAMIGLIA VHV

Modello ACF - Edizione 02/2026

VHV 
ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE CASA E FAMIGLIA VHV

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, sono redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti e sono consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione, si invita il Contraente a leggere con attenzione i Documenti Informativi Precontrattuali, disponibili anche sul sito internet della Compagnia www.vhv.it.

Il testo completo della polizza è consultabile, in ogni momento, accedendo all'area riservata con le credenziali personali.

Le Condizioni di Assicurazione evidenziano in grassetto gli elementi di particolare rilevanza, tra cui gli obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, le ipotesi di nullità, decadenza, i limiti di operatività e le esclusioni.

INDICE

GLOSSARIO	4
NORME DI CARATTERE GENERALE	11
SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI	15
COSA È ASSICURATO	15
GARANZIE BASE	15
GARANZIE OPZIONALI.....	17
COSA NON È ASSICURATO	20
LIMITI DI COPERTURA	21
SEZIONE DANNI DA ACQUA	23
COSA È ASSICURATO	23
GARANZIE BASE	23
GARANZIE OPZIONALI.....	23
COSA NON È ASSICURATO	25
LIMITI DI COPERTURA	25
SEZIONE FURTO	26
COSA È ASSICURATO	26
GARANZIE BASE	26
GARANZIE OPZIONALI.....	27
COSA NON È ASSICURATO	28
LIMITI DI COPERTURA	29
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	31
COSA È ASSICURATO	31
GARANZIE BASE	31
GARANZIE OPZIONALI.....	33
COSA NON È ASSICURATO	34
LIMITI DI COPERTURA	35
SEZIONE TUTELA LEGALE	36
COSA È ASSICURATO	36
GARANZIE BASE	36
GARANZIE OPZIONALI.....	39
COSA NON È ASSICURATO	41
LIMITI DI COPERTURA	43
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	44
PER SINISTRI INCENDIO E ALTRI EVENTI, DANNI DA ACQUA E FURTO	44
IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE	48
IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE	48
Informativa firma elettronica avanzata fea	51
Informativa sul trattamento dei dati personali	52



GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Abitazione	<p>i locali destinati a civile Abitazione dell'Assicurato e relative pertinenze, a suo studio privato se coesistente, comprese quote di Fabbricato di proprietà comune, che costituiscono appartamento o casa.</p> <p>Abitazione principale: l'Abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari occupano abitualmente. È considerata Abitazione principale anche l'Abitazione di proprietà dell'Assicurato locata stabilmente e continuativamente a terzi o gli appartamenti locati per periodi temporanei, a patto che siano compresi nello stesso Fabbricato in cui risiede abitualmente l'Assicurato.</p> <p>Abitazione secondaria: l'Abitazione che l'Assicurato o i suoi familiari non occupano abitualmente e che non sia compresa nella definizione di Abitazione principale.</p> <p>Sono sempre esclusi i fabbricati vuoti ed inoccupati.</p>
Accidentale	improvviso e occasionale.
Allagamento	la presenza di acqua che si è accumulata in luogo normalmente asciutto: <ul style="list-style-type: none">- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: Terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, Crollo e collasso strutturale;- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, e a infiltrazioni di acqua dal terreno.
Alluvione	fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato dalle sponde di corsi d'acqua o bacini. L'Alluvione è un'Inondazione provocata da piogge eccezionali.
Animale domestico	tutti gli animali addomesticati, e pertanto allevati in un'economia domestica, e gli animali produttivi utilizzati in agricoltura. Restano esclusi gli Animali Proibiti di cui al DM 19/4/96, nonché tutti gli invertebrati.
Anno di costruzione/ ristrutturazione	<p>l'anno di costruzione del fabbricato è determinato da almeno uno dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- dichiarazione del direttore dei lavori per l'iscrizione dell'immobile al registro catastale;- certificato di agibilità;- certificato di abitabilità. <p>Per ristrutturazione si intende l'intervento edilizio finalizzato al miglioramento delle prestazioni di resistenza statica, meccanica e di funzionalità interessando la struttura portante del Fabbricato e/o complessivamente tutti gli impianti idrici, di riscaldamento e igienici.</p>
ARAG	partner di tutela legale: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
Arbitro Assicurativo	è un organismo indipendente e imparziale a cui i cittadini e le imprese possono rivolgersi per risolvere le controversie di natura assicurativa che sorgono con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
Assicurato	il soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza. Per la garanzia Responsabilità civile della vita privata: la persona fisica e il suo Nucleo familiare, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	il contratto di Assicurazione.



Caratteristiche costruttive del Fabbricato

il Fabbricato Assicurato può avere caratteristiche costruttive come da definizioni che seguono:

Abitazione tradizionale

È costruito con strutture portanti verticali, coperture e pareti esterne in materiali Incombustibili; strutture portanti del Tetto, Solai e coibentazioni (compreso il cappotto esterno) anche combustibili, manto esterno di copertura del Tetto anche totalmente in tegole bituminose o materiali catramati.

Sono tollerati:

- i materiali combustibili a scopo decorativo e/o di rivestimento di pareti interne ed esterne e di soffitti;
- i materiali combustibili esistenti nella copertura, nelle pareti esterne e nei Solai quando la superficie da essi occupata non eccede i due decimi, rispettivamente delle pareti esterne, della copertura e dei Solai; tale tolleranza limitatamente alle pareti esterne e alla copertura, può essere sostituita dalla misura di un terzo qualora si tratti di materia plastica non espansa né alveolare;
- le caratteristiche costruttive di una porzione di Fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del Fabbricato stesso.

Sono equiparati agli elementi Incombustibili:

- le strutture portanti in legno lamellare;
- l'assenza di pareti esterne, Solai e coibentazioni.

Abitazione in bioedilizia

È costruita secondo i principi della sostenibilità ambientale ed ha le seguenti caratteristiche minime:

- Solaio tra il piano interrato e il primo piano fuori terra in cemento armato o laterizi;
- strutture portanti verticali con resistenza certificata pari almeno a REI 60;
- Solai, strutture portanti del Tetto, coperture e pareti esterne in materiali anche combustibili.
- impianti conformi alle normative vigenti.

Il Fabbricato deve essere già stato regolarmente collaudato.

Abitazione rustica (classe III)

Fabbricato costruito con strutture portanti verticali in materiali Incombustibili, il resto anche in materiali combustibili.

Abitazione comunque costruita (classe IV)

Fabbricato costruito interamente in materiali combustibili.

Carenza

periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa.

Cassaforte

mezzo di custodia che presenti almeno queste caratteristiche di base:

- a mobile

a) pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese idonee a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).

b) movimento di chiusura:

- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci a espansione multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo a incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.

c) peso minimo: 100 kg.

- a muro: mezzo di custodia con pareti e battenti in acciaio munito di ancoraggio,



	incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.
Consumatore	la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Codice del Consumo).
Contenuto	<p>a) mobili ed arredamento in genere contenuti nei locali dell'Abitazione e dell'eventuale studio privato coesistente, compresi archivi e documenti personali, impianti di prevenzione e di allarme, provviste di famiglia, elettrodomestici e altri apparecchi elettrici ed elettronici per la casa, inclusi computer, nonché macchine ed attrezzature dell'eventuale ufficio privato, e tutto quanto serve per uso domestico e/o personale; impianti portatili di condizionamento o di riscaldamento; attrezzi per hobby e giardinaggio, anche se a motore.</p> <p>Sono esclusi i veicoli a motore in genere, salvo quanto previsto all'art. 3.2.6 – <i>Garanzia per clienti RCA VHV della sezione Danni da acqua</i>;</p> <p>b) Oggetti speciali, quali Oggetti di valore, Valori, Gioielli e preziosi;</p> <p>c) provviste di famiglia, mobili, arredamento, vestiario, attrezzi per hobby e giardinaggio, anche se a motore, e quant'altro di uso domestico o personale, contenuti nei locali di deposito o ripostiglio di pertinenza del Fabbricato, anche se non direttamente e internamente comunicanti con i locali di Abitazione;</p> <p>d) qualora il Fabbricato non sia assicurato, le opere di miglioria o abbellimento apportate al Fabbricato dall'Assicurato locatario o installate dallo stesso per la propria utilità.</p>
Contraente	chi stipula l'Assicurazione.
Costituzione di parte civile	richiesta di risarcimento danni, nel processo penale, da parte di chi ha subito il reato.
Crollo	deformazione della struttura portante del Fabbricato che ne compromette la stabilità e ne determina un evidente pericolo di caduta.
Decisione passata in giudicato	sentenza definitiva non più modificabile.
Enti all'aperto	strutture all'aperto, come pompeiane, pergolati, gazebi, berceau e strutture similari caratterizzate dall'assenza di una copertura fissa e rigida. Sono comprese anche porticati, tettoie, casette in legno per ricovero attrezzi ed altri enti fissi per natura e destinazione non ancorati al Fabbricato ma posti negli spazi adiacenti o pertinenti.
Esecuzione forzata	azione forzata del creditore per riscuotere il credito (es: pignoramento dei beni).
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	costringere qualcuno, con violenza o minaccia a fare o a omettere qualche cosa, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 629 del Codice penale).
Fabbricato	l'intera costruzione edile che costituisce l'Abitazione principale o secondaria identificate in Polizza. Sono compresi: <ul style="list-style-type: none"> - fissi, infissi e opere di fondazione o interrato, dipendenze, pertinenze, recinzioni, muri di contenimento e simili, purché realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti anche se in corpi separati, esclusi: parchi, alberi d'alto fusto, strade private, affreschi e statue aventi valore artistico;



- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici o elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive;
- altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette;
- **impianti solari (termici e fotovoltaici), se la loro presenza è dichiarata in Polizza;**
- parti comuni di Fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota.

Relativamente alla sola *Sezione Furto*, il Fabbricato può essere costituito da:

- **Appartamento:** porzione che fa parte di Fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del Fabbricato.
- **Casa:** intendendosi per tale rischio isolato e cioè villa unifamiliare o appartamento che fa parte di Fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato.

Fase giudiziale	fase della vertenza davanti al giudice.
Fase stragiudiziale	fase della vertenza per arrivare a un accordo tra le parti senza rivolgersi al giudice (es. mediazione e negoziazione assistita).
Fatto illecito	azione o omissione contraria alla legge, violazione di un dovere o di un obbligo imposti dalla legge.
Fissi e infissi	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione e illuminazione delle costruzioni e quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.
Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Furto	impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice penale).
Furto con destrezza	Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l'attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti.
Gioielli e preziosi	oggetti d'oro o di platino o montati su questi metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.
Guasto	evento che compromette il regolare funzionamento di un impianto o di un macchinario al servizio del Fabbricato.
Impianto solare fotovoltaico	è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; è composto principalmente da moduli fotovoltaici piani, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata (inverter) e altri componenti elettrici minori.
Impianto solare termico	insieme di collettori solari in grado di catturare il calore dell'energia solare e utilizzarlo per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o per il riscaldamento domestico.
Implosione	cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di

manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo	somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di Sinistro.
Infortunio	Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazione	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa.
Media network	tecnologie e pratiche online utilizzate per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio.
Mezzi di chiusura	<p>strutture e congegni installati a protezione delle aperture dei fabbricati e/o locali contenenti le cose assicurate per impedire l'accesso dall'esterno (ad esempio porte, finestre, tapparelle, persiane, vetrate antisfondamento, serrande o inferriate e simili comunemente utilizzati nell'edilizia per le abitazioni private).</p> <p>I mezzi di chiusura che sono posti a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani utilizzabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, devono essere in legno di normale resistenza, plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica. Tali mezzi di chiusura devono essere chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni idonei e manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse aperture, purché queste non permettano l'accesso nell'abitazione senza che vi sia stata effrazione o divaricazione delle relative strutture.</p>
Mareggiata	tempesta, moto violento del mare con vento forte, che si verifica lungo la costa.
Nucleo familiare	l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultante dal certificato di Stato di Famiglia. I figli minorenni sono sempre inclusi, anche se non risultano dal certificato suddetto.
Oggetti di valore	quadri, tappeti, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni di valore singolo superiore ad euro 2.000 .
Parti	la Società, il Contraente, l'Assicurato.
Periodo di tolleranza	periodo in cui operano le garanzie anche se, alla scadenza, non è stata pagata una rata di premio successiva alla prima.
Perito	chi esegue un accertamento tecnico, perizia, che può essere incaricato da una delle parti (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio).
Polizza	documento che prova l'Assicurazione.
Premio	somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prescrizione	estinzione di un diritto perché non esercitato dal suo titolare per il periodo di tempo indicato dalla legge.



Primo rischio	forma di Assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale come previsto dall'art. 1907 del Codice civile.
Rapina	impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene con violenza alla persona o minaccia, nei locali indicati in Polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi.
Reato	violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.
Responsabilità contrattuale	la responsabilità di chi stipula un contratto e non rispetta gli obblighi presi.
Responsabilità extracontrattuale	la responsabilità di chi con un fatto illecito causa ad altri un danno ingiusto.
Risarcimento	la somma pagata dalla Società al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Rischio Cyber	violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti.
Sanzione amministrativa	sanzione per la violazione di una legge in materia amministrativa.
Rottura accidentale	rottura improvvisa e occasionale.
Scasso	forzatura o rottura di serrature o dei Mezzi di chiusura dell'Abitazione tali da impedirne il regolare funzionamento senza adeguate riparazioni, o praticando una apertura o una breccia nei soffitti, nel pavimento o nei muri dei locali stessi.
Scippo	Furto strappando le cose di mano o di dosso alle persone fuori dei locali indicati in Polizza.
Scoperto	parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione o evento dannoso da cui deriva la vertenza.
Social network	siti web che rendono possibile la creazione di una rete sociale virtuale.
Società	VHV Italia Assicurazioni S.p.A. che presta l'Assicurazione, come risulta dalla Polizza sottoscritta dalle Parti.
Solai	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia	spese definite dal D.P.R. n. 115/2002.

Spese di soccombenza	spese legali o peritali che una parte deve versare all'altra per decisione del giudice.
Terremoto	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Tetto / Copertura	Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti. Copertura (del Tetto): il complesso degli elementi del Tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Valore intero	forma di Assicurazione per la quale la Società copre la totalità delle cose assicurate; la somma assicurata deve quindi corrispondere all'intero loro valore. In caso di importo inferiore, l'Assicurato, in caso di Sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni come previsto dall'art. 1907 del Codice civile.
Valori	denaro, titoli di credito in genere, e ogni carta che rappresenta un valore.
Vertenza	conflitto di pretese tra assicurato e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.
Vetro antisfondamento	manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento costituito da: <ul style="list-style-type: none">- due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra lastra e lastra, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm;- manufatto costituito da un unico strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 mm.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art. 1.2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati entro tale giorno, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Il Premio è dovuto per intero, anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.

Art. 1.3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile.

Art. 1.5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall' art. 1914 del Codice civile, **la Società non potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di Polizza per ciascuna garanzia acquistata.**

Art. 1.7 – ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di Sinistro il Contraente deve dare avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.8 – DURATA DEL CONTRATTO, PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata sulla scheda di Polizza; il contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all'anno.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica".

Nel caso di tacito rinnovo, il contratto di Assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle Parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di scadenza automatica, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di Polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al "periodo di Assicurazione", questo si intende della durata di un anno. Se però l'Assicurazione è stata stipulata per una minore durata, il "periodo di Assicurazione" coincide con la durata del contratto.

**Art. 1.9 – DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE**

Il Contraente o la Società possono disdire il contratto stipulato nella forma “a tacito rinnovo” inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), da spedire almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.10 – FACOLTÀ DI RECESSO

La facoltà di recesso è prevista nei seguenti casi:

- nel caso di contratto a durata **poliennale superiore ai 5 anni**, il Contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio **mediante lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata;**

- **dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso scritto di **30 giorni**.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art. 1.11 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 1.12 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'applicazione o interpretazione della presente Polizza il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio effettivo dell'Assicurato, del Contraente o dell'agenzia con la quale è stipulato il contratto.

Art. 1.13 – BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.14 – INDICIZZAZIONE

Se è stata espressamente convenuta in Polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali e il Premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate e i massimali, nonché il Premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in Polizza, sarà facoltà delle Parti rinunciare all'aggiornamento successivo della Polizza con lettera raccomandata da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Restano ferme all'ultimo aggiornamento fatto somme, massimali assicurati e Premio. **Sono soggetti ad adeguamento anche i limiti di Indennizzo non espressi in percentuale.**

Art. 1.15 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.16 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il questo contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



Art. 1.17 – VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1.14 "Indicizzazione", nei contratti a tacito rinnovo, la Società ha la facoltà di **modificare le condizioni di Assicurazione (a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti di Indennizzo, scoperti, franchigie)** rispetto a quelle precedentemente convenute e in essere.

In tale caso la Società, **almeno 60 giorni** prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunicherà al Contraente – nelle modalità previste o con invito a recarsi presso l'Agenzia alla quale è assegnato il Contratto – un'appendice di variazione alla Polizza esistente con le nuove condizioni ed il Premio proposti. Le nuove condizioni ed il Premio proposti con l'appendice di variazione si intenderanno accettati dal Contraente con il pagamento del Premio e con la sottoscrizione della relativa appendice, a fronte del rilascio della quietanza da parte della Società. Il pagamento del Premio e la sottoscrizione dell'appendice dovranno essere perfezionati **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto in essere** e varranno come perfezionamento del rapporto di Assicurazione così modificato.

Qualora il Contraente **non provveda ad effettuare il pagamento del Premio entro il termine sopra indicato, il Contratto in essere si deve intendere disdettato** e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del Premio stesso.

Qualora il Contraente provveda a corrispondere il Premio ma non a firmare l'appendice di variazione, il Contratto in essere deve intendersi non perfezionato e, quindi, sospeso fino alla sottoscrizione.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Art. 1.18 – ADEGUAMENTO DEL SOLO PREMIO

In aggiunta a quanto previsto nell'Articolo 1.14 "Indicizzazione" ed in alternativa a quanto indicato all'art 1.17 "Variazione delle condizioni contrattuali", **nei contratti a tacito rinnovo**, la Società ha, altresì, la facoltà, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, di **modificare esclusivamente le condizioni tariffarie** delle Garanzie attive rispetto a quelle originariamente convenute ed in essere.

In tal caso la Società, almeno 60 giorni prima della scadenza anniversaria della Polizza, comunica al Contraente, nelle modalità previste, l'importo del nuovo Premio proposto.

Il versamento del nuovo Premio proposto dovrà essere effettuato dal Contraente e comunicato alla Società, o all'Intermediario, **entro i 30 giorni successivi alla scadenza del Contratto**, a fronte del rilascio della relativa quietanza, che varrà come conclusione e perfezionamento della Polizza in essere alle nuove condizioni economiche.

In caso di mancato versamento del nuovo Premio nei termini sopra indicati, il Contratto in essere si deve intendere disdettato e, quindi, cessato alla scadenza naturale già decorsa. La Società, inoltre, rinuncia ad agire per la riscossione del Premio stesso.

Le Polizze stipulate nella forma "a scadenza automatica", non sono soggette a quanto previsto dal presente articolo e, pertanto, non possono essere rinnovate con le suddette modalità, cessando automaticamente alla scadenza naturale.

Art. 1.19 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale sul territorio della Repubblica Italiana, salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie.

Relativamente alla garanzia Responsabilità civile della vita privata (di cui all'art 5.1.1) l'Assicurazione vale in tutto il mondo.

Relativamente alla sezione **Tutela Legale**, le garanzie:

- delitti colposi o contravvenzioni
- delitti dolosi
- danni causati
- danni subiti
- pedone ciclista trasportato
- vertenze contrattuali relative alla vita privata

operano in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie:

- vertenze contrattuali relative all'immobile
- locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali
- collaboratori domestici
- rapporti di lavoro dipendente
- impugnazione di delibere assembleari condominiali
- istituti o enti pubblici di assicurazioni



- impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative
- atti di volontaria giurisdizione
- ricorsi avverso la pubblica amministrazione

operano in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, se in questi paesi avviene il sinistro e si trova l'ufficio giudiziario competente.

Le garanzie del web operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo, solo se l'ufficio giudiziario competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Principato di Andorra, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 1.20 – ESCLUSIONE CYBER RISK

Al fine di garantire chiarezza e trasparenza nella copertura assicurativa, si precisa che sono esclusi dalla presente polizza i danni derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali.

In particolare, **sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:**

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1 e 2;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.).

Sono esclusi i danni causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- a) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- b) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- c) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- d) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. Violazione della Privacy e dei Dati;
2. Violazione del Sistema Informatico.

Per tutte le esclusioni previste da questa clausola non hanno valore, qualora siano state inserite nella polizza, le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 1.21 - DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, qualora sia un consumatore, ha diritto di recedere dal contratto concluso **interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza entro 14 (quattordici) giorni** dalla data di stipula, mediante **comunicazione scritta** da inviare alla Società, tramite **lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R)** oppure tramite **posta elettronica certificata (PEC)**.

Il diritto di ripensamento può essere esercitato esclusivamente a condizione che, nel periodo di validità della copertura, non sia avvenuto alcun sinistro.

In caso di esercizio del diritto di ripensamento, la Società, entro **30 (trenta) giorni** dal ricevimento della comunicazione di recesso, **rimborso al Contraente il premio imponibile versato, al netto delle imposte.** Qualora la Polizza contenga **posizioni assicurative vincolate** a favore di un terzo, il Contraente dovrà fornire anche il **consenso scritto del terzo** per poter esercitare validamente il recesso.



SEZIONE INCENDIO ED ALTRI EVENTI

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

Art. 2.1.1 – INCENDIO E RISCHI COLLEGATI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, dai seguenti eventi:

- a) Incendio;
- b) fulmine;
- c) Esplosione, Implosione e Scoppio per eventi diversi da quelli previsti dall'art. 2.2.2. - *Eventi sociopolitici*;
- d) caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro Parti o cose trasportate;
- e) bang sonico (onda di pressione provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere);
- f) fumo fuoriuscito a seguito di Guasto - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato assicurato e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- g) i danni da urto di veicoli e natanti di terzi in navigazione, **non appartenenti all'Assicurato o al Contraente né al loro servizio**;
- h) danni da caduta Accidentale di ascensori e montacarichi, compresi i danni subiti dagli stessi a seguito di rottura dei congegni;
- i) danni conseguenti agli eventi di cui ai precedenti punti a - b - c - d che abbiano colpito le cose assicurate poste entro 50 metri dalle stesse e causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- j) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio, sia per ordine dell'Autorità che dall'Assicurato o da terzi;
- k) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire ad idonea discarica i residui del Sinistro.

Art. 2.1.2 – SOVRACCARICO NEVE

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli all'interno dei fabbricati e al loro Contenuto, purché avvenuti a seguito di Crollo totale o parziale di Tetto, pareti, lucernari, vetrate e serramenti direttamente provocato dal peso della neve. La garanzia opera anche per i danni cagionati al Fabbricato dalla caduta di alberi o parte di essi per effetto del sovraccarico di neve.

La garanzia non opera per:

- i fabbricati non conformi alle norme in vigore al momento della loro costruzione e i relativi contenuti. I fabbricati costruiti prima del 1982 dovranno essere conformi almeno alle previsioni del D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni;
- i fabbricati in corso di costruzione, di ristrutturazione o di rifacimento, a meno che tale rifacimento sia influente ai fini di questa estensione di garanzia.

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- b) a lucernari, vetrate e serramenti, insegne, antenne, pannelli solari, analoghe installazioni esterne e all'impermeabilizzazione, a meno che non siano stati danneggiati dal Crollo totale o parziale del Fabbricato per il sovraccarico di neve;



- c) da valanghe e slavine;
- d) da gelo, anche se conseguenti all'evento coperto da questa estensione di garanzia.

Art. 2.1.3 – RIMPIAZZO COMBUSTIBILE

La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido che sia stato versato per la Rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato.

Art. 2.1.4 – SPESE DI RICERCA E DI RIPARAZIONE IN CASO DI DISPERSIONE DI GAS

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, **accertata dall'ente di distribuzione**, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti dei locali assicurati.

Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate anche se necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato.

Art. 2.1.5 – RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO

La Società rimborsa le spese necessarie per la rimozione, il trasporto, il deposito e il ricollocamento degli enti assicurati alla Partita "Contenuto" durante il ripristino del Fabbricato a seguito di Sinistro.

Art. 2.1.6 – FURTO DI FISSI E INFISSI

Se è assicurato il Fabbricato, la Società risponde del Furto di fissi ed infissi, gronde e pluviali, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati.

Art. 2.1.7 – CRISTALLI

La Società indennizza la rottura, derivante da cause accidentali o fatti di terzi, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, compresi specchi, lampadari e acquari, collocate nei locali occupati dall'Assicurato e nelle parti comuni per la quota di proprietà a lui spettante. Sono comprese le spese per la sostituzione delle lastre che hanno subito il danno.

Sono esclusi i danni consistenti soltanto in scheggiature, rigature e i danni subiti da lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Art. 2.1.8 – SPESE DI SOGGIORNO

La Società rimborsa le spese di soggiorno **documentate e necessarie** sostenute dall'Assicurato per soggiorno in albergo a causa di inagibilità dei locali, causata da un Sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua.

Art. 2.1.9 – INDUMENTI E OGGETTI PERSONALI IN VILLEGGIATURA

La Società estende le garanzie per i danni previsti dalla presente Sezione agli indumenti e altri oggetti personali portati fuori dall'Abitazione principale o secondaria e riposti nei locali occupati dall'Assicurato e/o dai suoi familiari in occasione di villeggiatura, viaggi e crociere **nell'Unione Europea, in Svizzera e nell'intero bacino del Mediterraneo, comprese camere di alberghi e cabine di navi.**

Art. 2.1.10 – OGGETTI SPECIALI

La Società indennizza i danni materiali e diretti, subiti a causa di un Sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua, da oggetti speciali ovunque posti nell'Abitazione principale o secondaria indicata in Polizza.

Art. 2.1.11 – RIFACIMENTO DOCUMENTI

La Società risarcisce le spese per rifare i documenti personali dell'Assicurato e/o dei familiari e dei conviventi, distrutti o danneggiati da Sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua.

Art. 2.1.12 – ONERI DI RICOSTRUZIONE/URBANIZZAZIONE

La Società rimborsa le spese di riprogettazione del Fabbricato, i costi e gli oneri (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) a carico dell'Assicurato, compresi quelli dovuti a qualsiasi Ente e Autorità pubblica per ricostruire il Fabbricato secondo la normativa vigente.

**Art. 2.1.13 – RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga che deriva dall'art. 1916 del Codice civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato devono rispondere a norma di legge, verso i conviventi e anche verso i genitori o i figli non conviventi, nonché verso gli ospiti o i collaboratori familiari del Contraente o dell'Assicurato a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi l'azione nei confronti del responsabile del Sinistro.

Art. 2.1.14 – COSE PRESSO TERZI

Se è Assicurato il Contenuto, la Società indennizza i danni materiali e diretti al Contenuto portato temporaneamente fuori dall'Abitazione principale e depositato temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione, causati da un Sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua.

Art. 2.1.15 – CONTENUTO TRASPORTATO SU AUTOVEICOLI

Se è Assicurato il Contenuto, la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli effetti personali del Contraente o dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, durante il trasporto su autoveicoli, in conseguenza di un Sinistro indennizzabile in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua.

Art. 2.1.16 – ONORARIO PERITI

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato secondo quanto disposto dall'art. 7.3 – *Da chi viene valutato il danno*, nonché la quota parte delle spese e onorari a carico del Contraente medesimo a seguito della nomina del terzo perito.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo Premio, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di Polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

Art. 2.2.1 – EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, grandine, vento e cose da esso trasportate, trascinate o fatte crollare.

Sono inoltre compresi i danni:

- da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o altro materiale che si verificano all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni al Tetto, alle pareti e ai serramenti provocati dagli stessi eventi sopra elencati;
- provocati dalla caduta di alberi anche causata da fulmine;
- causati dalla grandine a serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari, manufatti in materia plastica e pannelli solari e fotovoltaici.
- cagionati a fabbricati aperti da uno o più lati ed aventi una copertura fissa e non amovibile, che costituiscano pertinenze del Fabbricato principale e purché ancorate ad esso;
- alle seguenti cose all'aperto: recinti, cancelli, antenne TV e serbatoi.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

anche se si sono verificati a seguito degli eventi di cui sopra;

b) subiti da:

- tende parasole, salvo quanto previsto dall'art. 2.2.11 – *Eventi atmosferici su tende parasole*
- Enti all'aperto, salvo quanto previsto dall'art. 2.2.12 – *Eventi Atmosferici per Enti all'aperto*;
- a cose mobili per uso e destinazione poste all'aperto.

Art. 2.2.2 – EVENTI SOCIOPOLITICI

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da atti vandalici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

Sono compresi anche i danni consequenziali (art. 2.1.1 lettera i).

**Sono esclusi i danni:**

- che si verificano durante confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, e in occasione di serrata;
- di smarrimento, Furto, Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- da imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato.

Art. 2.2.3 – RICORSO TERZI O LOCATARI

La Società tiene indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale concordato e riportato sulla scheda di Polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti causati alle cose di terzi o locatari **provocati da Incendio, Esplosione e Scoppio**, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone che costituiscono il Nucleo familiare dell'Assicurato e qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato nell'espletamento della loro attività.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Art. 2.2.4 – RISCHIO LOCATIVO

La Società indennizza i danni materiali e diretti indennizzabili in base alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, nei casi di responsabilità dell'Assicurato stesso come previsto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dall'art. 7.5.7 - *Assicurazione parziale - Primo rischio*.

Art. 2.2.5 – DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI

La garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** ed è **acquistabile esclusivamente in abbinamento alla copertura del Fabbricato e/o del Contenuto**.

La Società indennizza i **danni materiali e diretti** causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, indipendentemente dalla causa che li ha originati, a:

- Macchine e impianti elettrici ed elettronici del Fabbricato, se assicurato;
- Elettrodomestici e apparecchiature elettroniche rientranti nella definizione di Contenuto, se assicurato.

Sono esclusi i danni:

- ai trasformatori elettrici, agli inverter, ai generatori ed agli accumulatori di corrente;
- alla stazione di ricarica domestica;
- agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
- a dispositivi elettronici mobili, come per esempio tablet PC, PC portatili e smartphone, quando tali dispositivi portatili non sono collegati all'impianto elettrico del Fabbricato assicurato (o contenente le cose assicurate).

Art. 2.2.6 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (IN AUMENTO)

La garanzia è prestata nella forma a **Primo rischio**.

A integrazione di quanto previsto alla lettera k) dell'art. 2.1.1 – *Incendio e rischi collegati*, e **fino alla concorrenza dell'ulteriore somma assicurata a questo titolo**, la Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica i residui del Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza. Sono comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.

Art. 2.2.7 – ESENZIONE PAGAMENTO PREMI - CONTRIBUTIVO PAGAMENTO MUTUO

Se l'Assicurato (persona fisica) o uno dei componenti del suo Nucleo familiare sono contraenti anche di altre polizze con la Società, nel caso di Sinistro che colpisca la presente sezione e comporti un Indennizzo superiore a **euro 20.000**, la Società rimborsa **alternativamente**:

- a) le rate dell'altra Polizza della Società scadenti nei **12 mesi** successivi al verificarsi dal danno, fino al massimo di **euro 5.000** per Sinistro e per anno assicurativo. Nel caso in cui i premi siano soggetti a

variazione, l'Indennizzo verrà effettuato sulla base dell'ultimo Premio pagato prima del Sinistro.

Sono escluse dalla presente estensione le polizze stipulate dopo il verificarsi del Sinistro di cui sopra.

- b) su richiesta dell'Assicurato, l'equivalente dell'importo semestrale del mutuo stipulato dall'Assicurato per l'acquisto o la ristrutturazione dell'Abitazione colpita da Sinistro con il **massimo di euro 5.000**. Se la durata residua del mutuo è inferiore ai 6 mesi l'Indennizzo viene proporzionalmente ridotto. Questa garanzia viene prestata in eccesso alla somma assicurata e senza tener conto del limite stabilito all'art. 1.6 - *Limite massimo dell'Indennizzo*.

Art. 2.2.8 – AUMENTO LIMITI DI INDENNIZZO

A fronte del pagamento di un sovrappremio si intendono elevati, a favore dell'Assicurato, i limiti come indicato all'art. 2.4 – *Limiti, scoperti e franchigie*.

Art. 2.2.9 – CRISTALLI (IN AUMENTO)

Il limite previsto all'art. 2.1.7 – *Cristalli* viene aumentato fino alla cifra indicata in Polizza.

Il nuovo limite di indennizzo **si cumula con quello previsto dalla garanzia base**, determinando un **limite complessivo di indennizzo** pari alla somma dei due importi.

Restano ferme le esclusioni già previste dall'art. 2.1.7.

Art. 2.2.10 – DANNI DA NEVE E SPESE RIMOZIONE NEVE

- a) A integrazione di quanto indicato all'art. 2.1.2 – *Sovraccarico neve*, la Società indennizza i danni direttamente causati al Fabbricato Assicurato dalla neve, che provochi la deformazione o il distacco totale o parziale di una o più parti del Fabbricato, anche in assenza di Crollo.
- b) La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per far rimuovere la neve dal Tetto del Fabbricato, esclusivamente nel caso in cui la rimozione sia imposta dalle Autorità competenti con ordinanza specifica.

Sono esclusi i danni alle impermeabilizzazioni e quelli causati da valanghe e slavine.

Art. 2.2.11 – EVENTI ATMOSFERICI SU TENDE PARASOLE

La Società indennizza i danni alle tende parasole, a bracci, a rullo o a cappottina, provocati da eventi atmosferici che abbiano causato un danno tale da pregiudicarne il normale uso.

Art. 2.2.12 – EVENTI ATMOSFERICI PER ENTI ALL'APERTO

La Società indennizza i danni agli Enti all'aperto, provocati da eventi atmosferici.

Art. 2.2.13 – DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI ESTESA

A parziale deroga dell'art. 2.2.5 - *Danni Elettrici Ed Elettronici*, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati a inverter e accumulatori di corrente, che si sono verificati a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, da qualsiasi causa provocati.

La garanzia è estesa anche alla stazione di ricarica domestica, se la sua presenza è dichiarata in Polizza.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di Assicurazione;
- c) causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di Assicurazione;
- d) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) di smarrimento e di Furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi previsti in questa sezione;
- f) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- g) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati;
- h) causati alle macchine o agli impianti nei quali si è verificato uno Scoppio o un'Implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- i) alle merci in refrigerazione per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;
- j) causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine, salvo quanto indicato agli articoli 2.2.5 – *Danni elettrici ed elettronici* e 2.2.13 – *Danni elettrici ed elettronici estesa*;
- k) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- l) derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'Art. 1.20 – *Esclusione Cyber Risk*.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate in polizza.

Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro (euro)	Scoperto in % col minimo di euro, per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (euro o percentuale)	
2.1.1 g)	Urto veicoli	100			
2.1.1 k)	Spese di demolizione e sgombero			15% dell'Indennizzo con il massimo di 100.000	per Sinistro
2.1.2	Sovraccarico neve	250			
2.1.3	Rimpiazzo combustibile	100		3.000	per Sinistro e per anno
2.1.4	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	100		3.000	per Sinistro e per anno
2.1.5	Spese di rimozione e ricollocamento			5.000	per Sinistro e per anno
2.1.6	Furto di Fissi e infissi			1.500	per Sinistro
2.1.7	Cristalli	100		1.500	per Sinistro
2.1.8	Spese di soggiorno	100		50 al giorno con il massimo di 3.000	per Sinistro e per anno
2.1.9	Indumenti e oggetti portati in villeggiatura	100		20% della somma assicurata per la Partita Contenuto	
2.1.10	Oggetti speciali			30.000	per singolo oggetto
				30.000	per Valori
2.1.11	Rifacimento documenti			1.000	per Sinistro e per anno
2.1.12	Oneri ricostruzione/Urbanizzazione			10% dell'Indennizzo con il massimo di 10.000	per Sinistro e per anno
2.1.14	Cose presso terzi			10% somma assicurata Contenuto	
2.1.15	Contenuto trasportato su autoveicoli			250	per Sinistro e per anno
2.1.16	Onorario periti			5% dell'Indennizzo con il massimo di 5.000	per Sinistro e per anno
2.2.1	Eventi atmosferici	250*		80% della somma assicurata	
	Impianti solari (termici o fotovoltaici)	500		20.000	per Sinistro e per anno
	Grandine su serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica	250	0%	3.000	per Sinistro e per anno
		250	10%	5.000	
500		15%	10.000		
	1.000	20%	15.000		
	Fabbricati aperti da uno o più lati		10% min. 500	20.000	per Sinistro e per anno



Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro (euro)	Scoperto in % col minimo di euro, per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (euro o percentuale)	
2.2.2	Eventi sociopolitici	250			
2.2.3	Ricorso terzi o locatari			20% del massimale per danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	
2.2.5	Danni elettrici ed elettronici	150**	10%		
2.2.7 a)	Esenzione pagamento premi			5.000	per Sinistro e per anno
2.2.7 b)	Contributo pagamento mutuo			5.000, se durata mutuo inferiore a 6 mesi l'Indennizzo viene ridotto in proporzione	per Sinistro e per anno
2.2.8	Aumento limite di Indennizzo - Spese demolizione e sgombero			15% per decontaminazione – 20% per il resto, con il massimo di 100.000	
	Aumento limite di Indennizzo - Onorario periti			10% max 10.000, in caso di sinistro indennizzabile di importo superiore a 10.000	
	Aumento limite di Indennizzo - Cristalli			3.000	
	Aumento limite di Indennizzo – Indumenti e oggetti personali in villeggiatura			30% della somma assicurata per la Partita Contenuto	
2.2.9	Cristalli (in aumento)	100		1.000	
		250		3.000	
		500		5.000	
		750		10.000	
		1.000		15.000	
2.2.10 a)	Danni da neve		10% con il minimo di 250	5.000	per Sinistro e per anno
2.2.10 b)	Spese rimozione neve			1.500	per Sinistro e per anno
2.2.11	Eventi atmosferici su tende parasole	250*		1.500	per Sinistro e per anno
		500*		3.000	
		500*		5.000	
2.2.12	Eventi atmosferici per Enti all'aperto	500*	15%	5.000	per Sinistro e anno
2.2.13	Danni elettrici ed elettronici estesa	250		2.500 per gli inverter; 5.000 per gli accumulatori e stazione di ricarica	per Sinistro e anno

***Relativamente alle garanzie 2.2.1 - Eventi atmosferici, 2.2.11 - Eventi atmosferici su tende parasole e 2.2.12 Eventi atmosferici per Enti all'aperto, se uno stesso evento coinvolge più garanzie o più enti, verrà applicata solamente la Franchigia più elevata sull'Indennizzo totale.**

****Relativamente alla garanzia 2.2.5 – Danni elettrici ed elettronici, la Franchigia si intende elevata ad euro 300,00 se sulla Polizza in corso e/o eventuali sostituzioni, nei tre anni precedenti la data del Sinistro, fosse già stato denunciato, per la stessa garanzia, altro Sinistro, e ad euro 600,00 se nello stesso periodo fossero già stati denunciati e liquidati, per la stessa garanzia, altri due o più sinistri.**



SEZIONE DANNI DA ACQUA

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4).

Art. 3.1.1 – ACQUA CONDOTTA

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dalla fuoriuscita di acqua a seguito di Guasto e/o rottura degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate.

È compreso inoltre il costo dell'eccedenza del consumo di acqua **conseguente a un Sinistro da Acqua condotta indennizzabile.**

Questa garanzia non comprende le spese per demolire e ripristinare le parti di Fabbricato o di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura o il Guasto che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua;

Questa garanzia è prestata nella stessa forma in cui sono assicurati il Fabbricato e/o il Contenuto danneggiati nella sezione Incendio e altri eventi.

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo Premio, le seguenti garanzie sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di Polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4)

Art. 3.2.1 – RICERCA E RIPRISTINO DEL DANNO

A seguito di Guasto o rottura degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il Fabbricato, **che abbia provocato un danno indennizzabile come previsto dall'art. 3.1.1 – Acqua condotta**, la Società rimborsa le spese di ricerca, demolizione e ripristino di parti del Fabbricato e di impianti per eliminare il Guasto o la rottura che ha causato lo spargimento di acqua.

In assenza di un danneggiamento visibile del Fabbricato, la garanzia è prestata a condizione che la rottura o il Guasto degli impianti siano oggettivamente documentati.

La garanzia è prestata anche per gli impianti idrici interrati pertinenti il Fabbricato, esclusi quelli destinati a irrigazione o a servizio di piscine, anche nel caso in cui non sia riscontrato un danno materiale al Fabbricato stesso.

Art. 3.2.2 – GELO

La Società presta le garanzie di cui all'art. 3.1.1 - *Acqua condotta* e all'art. 3.1.2 - *Ricerca e ripristino del danno* - anche nel caso in cui la rottura degli impianti, con conseguente fuoriuscita di acqua, sia causata da gelo o da disgelo.

Sono esclusi i danni causati da:

- condutture installate all'esterno o interrate;
- rottura degli impianti che avviene in locali sprovvisti di riscaldamento con impianto non in funzione da oltre 24 consecutive prima del Sinistro;
- umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti e rottura degli impianti automatici di estinzione.

Art. 3.2.3 – OCCLUSIONE DI CONDUTTURE

La Società indennizza i danni direttamente causati da occlusioni di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento, comprese gronde e pluviali.

Sono esclusi i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art. 3.2.4 – ALLAGAMENTI, CADUTA DI SASSI E VALANGHE

A parziale deroga dell'art. 3.2 – *Esclusioni comuni*, la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da:

1. allagamenti che si sono verificati nei fabbricati causati da:
 - formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita di acqua, da impianti idrici, igienici e tecnici, non dovuta a rottura (spargimento d'acqua diverso da rottura);
2. caduta di sassi e valanghe.

La Società non indennizza i danni:

- a) **causati da Mareggiata, marea, maremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, gelo, anche se conseguenti agli eventi coperti da questa garanzia, Guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione e da infiltrazione a seguito dell'evento descritto al punto 1 di questa estensione di garanzia;**
- b) **causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, a meno che queste circostanze siano connesse all'effetto diretto dell'Allagamento, dell'Alluvione o dell'Inondazione sulle cose assicurate;**
- c) **causati da traboccamento o rigurgito di fognature;**
- d) **a enti mobili all'aperto;**
- e) **causati a fabbricati, beni mobili e immobili trovatisi in aree golenali o simili, comunque o in aree destinate a ricevere le acque durante gli eventi alluvionali.**

Art. 3.2.5 – ROTTURA APPARECCHI DOMESTICI

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura delle apparecchiature domestiche, compresi i relativi raccordi. Sono esclusi i danni derivanti da solo sfilamento di raccordi senza rottura.

Art. 3.2.6 – GARANZIA PER CLIENTI RCA VHV

La Società risarcirà i danni subiti dall'autovettura, assicurata per la RC Auto con la Società stessa, di proprietà del Contraente o di uno dei componenti del suo Nucleo familiare e custodita in un locale di pertinenza del Fabbricato assicurato, a causa di inondazioni, alluvioni e allagamenti.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 3.3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di Assicurazione;
- c) causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di Assicurazione;
- d) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- e) causati da umidità, stillicidio, gelo, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gronde e pluviali, salvo le deroghe esplicite disciplinate da queste Condizioni di Assicurazione;
- f) derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.20 - *Esclusione Cyber Risk*.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate in polizza.

Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro (euro)	Scoperto in % per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo per Sinistro e per anno (euro)
3.1.1	Acqua condotta: rottura / Guasto	150*		
	Acqua condotta: eccesso consumo			1.500
3.2.1	Ricerca e ripristino: rottura / Guasto	Impianti idrici fino a 25 anni: 100* Impianti idrici oltre a 25 anni: 250*	10%	2.500 per Sinistro e 15.000 per anno
	Ricerca e ripristino: assenza di danni visibili al Fabbricato	500		1.000
	Ricerca e ripristino: impianti interrati	150		1.500
3.2.2	Gelo	150		5.000
3.2.3	Occlusione di condutture	150		3.000
3.2.4	Allagamenti, caduta di sassi e valanghe	250		10.000
3.2.5	Rottura apparecchi domestici	100		5.000
3.2.6	Garanzia per clienti RCA VHV			2.000

*per le garanzie 3.1.1 – *Acqua condotta* e 3.2.1 – *Ricerca e ripristino*, in caso di Guasto NON Accidentale le franchigie previste si intendono raddoppiate. Per l'età degli impianti idrici, vedasi voce di glossario "Anno di costruzione/ristrutturazione".

Se uno stesso evento coinvolge più garanzie, verrà applicata solamente la Franchigia più elevata sull'Indennizzo totale.



SEZIONE FURTO

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di Polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4).

Art. 4.1.1 – FURTO DEL CONTENUTO

Sono coperti i **danni materiali e diretti** conseguenti a:

- Furto del Contenuto dell'Abitazione e delle dipendenze, comprese cose di proprietà di terzi, **a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali con:**
 - a) **rottura o Scasso dei Mezzi di chiusura, come definiti nel Glossario;**
 - b) **facendo breccia o sfondando pareti, Tetto o pavimenti;**
 - c) **uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;**
 - d) **mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o Scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali;**
 - e) **per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
 - f) **in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.**
- Furto commesso da lavoratori domestici o agevolato con dolo o colpa grave dagli stessi, **purché i lavoratori domestici siano assunti a norma di legge;**
- Rapina ed Estorsione delle cose assicurate avvenuta nei locali indicati in Polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono parificati ai danni del Furto, della Rapina o dell'Estorsione i guasti causati alle cose assicurate per commettere il reato o per tentare di commetterlo.

Relativamente all'Abitazione principale:

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono disabitati o incustoditi per più di 60 giorni consecutivi, la garanzia opera solo per i danni avvenuti fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dall'allontanamento dai locali.

Relativamente all'Abitazione secondaria:

Per Oggetti di valore, Gioielli e preziosi e Valori, la garanzia opera solo quando l'Assicurato o i suoi familiari vi abitano.

Art. 4.1.2 – GUASTI AI LOCALI ED AGLI INFISSI

La garanzia comprende i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ai fissi ed agli infissi a gronde e pluviali, compreso il Furto degli stessi (in eccedenza a quanto già previsto alla *Sezione Incendio ed altri eventi*, se operante).

Art. 4.1.3 – ATTI VANDALICI

La garanzia comprende i danni da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati, compresi anche i danni causati al Fabbricato.

Art. 4.1.4 – INTRODUZIONE CON PRESENZA DI PERSONE

La garanzia comprende i furti commessi con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate attraverso finestre o porte finestre non protette e/o aperte situate in linea verticale **ad almeno 4 metri dal suolo**. La garanzia opera se nei locali in questione sono presenti persone di età superiore a **14 anni**.

Art. 4.1.5 – PELLICCE E CAPI IN PELLE

Se è assicurata l'Abitazione principale, la garanzia è estesa a pellicce e capi in pelle, custoditi a pagamento in pelliccerie o depositi attrezzati allo scopo.

Art. 4.1.6 – OGGETTI PORTATI IN VILLEGGIATURA

Se è assicurata l'Abitazione principale, la garanzia è estesa agli oggetti portati in villeggiatura, in tutto il mondo. Sono compresi in garanzia capi di vestiario, oggetti personali (anche preziosi) e Valori portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in alberghi o in locali di villeggiatura non soggetti all'applicazione degli artt. 1783 e segg. del Codice civile temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro

permanenza in luogo. L'estensione vale se **questi locali non costituiscano Abitazione secondaria dell'Assicurato e dei suoi familiari.**

L'Assicurato si obbliga a mantenere invariati ed efficienti i mezzi di protezione e chiusura e le misure di sicurezza esistenti.

Art. 4.1.7 – RIFACIMENTO DOCUMENTI

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sono comprese le spese necessarie e documentate per rifare i documenti personali sottratti all'Assicurato e/o ai componenti del suo Nucleo familiare.

Art. 4.1.8 – SOSTITUZIONE SERRATURE

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sono comprese le spese per sostituire le serrature a seguito della perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'Abitazione.

La perdita delle chiavi deve essere denunciata alle Autorità competenti e la sostituzione della serratura deve avvenire a seguito della denuncia, entro 48 ore dallo smarrimento o della sottrazione.

Art. 4.1.9 – ONORARIO PERITI

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, sono compresi in garanzia le spese e gli onorari di competenza del **perito nominato dal Contraente, scelto come disposto dall'art. 7.3 – Da chi viene valutato il danno.**

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo Premio, le seguenti estensioni di garanzia sono prestate per le somme assicurate indicate sulla scheda di Polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 4.4).

Art. 4.2.1 – FURTO E RAPINA DI VALORI E PREZIOSI IN CASSAFORTE (somma integrativa, a primo rischio)

La Società indennizza i danni materiali e diretti conseguenti a Furto o Rapina di Valori e oggetti di valore, gioielli e preziosi **custoditi in Cassaforte con sistema di chiusura attivato**, nell'ambito della relativa somma assicurata indicata nella scheda di Polizza.

Art. 4.2.2 – SCIPPO E RAPINA (A PRIMO RISCHIO)

a) La garanzia è prestata per lo Scippo e la Rapina di vestiti, Valori ed altri oggetti di uso personale, anche preziosi, indossati dall'Assicurato e dai componenti del suo Nucleo familiare, all'esterno dell'Abitazione assicurata.

La garanzia opera anche per i minori di 14 anni, purché in compagnia di maggiorenni che fanno parte del Nucleo familiare dell'Assicurato.

Questa estensione di garanzia vale in tutto il mondo.

b) **Per i soli Valori**, la garanzia è prestata per i casi di Scippo e Rapina commessi sull'Assicurato e i componenti del suo Nucleo familiare, all'esterno dell'Abitazione assicurata e **nel comune di residenza o in quelli confinanti.**

La garanzia opera per persone di età superiore a 65 anni.

La garanzia è prestata anche per:

- Estorsione;
- Furto commesso in seguito a improvviso malore della persona derubata;
- Scippo, Rapina, Estorsione delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico quando sono commessi nei confronti del personale di custodia.

Art. 4.2.3 – INDENNITÀ DA RAPINA ED ESTENSIONE FURTO CON DESTREZZA

La Società pagherà un importo fisso ai componenti del Nucleo familiare che abbiano subito lesioni fisiche a causa della violenza subita da parte dei malviventi durante la Rapina in casa o in caso di Scippo e Rapina subiti all'esterno dei locali assicurati.

Le lesioni subite devono essere oggettivamente constatabili e avere una prognosi non inferiore a 10 giorni.

La cifra indicata all'art. 4.4 – *Limiti, scoperti e franchigie*, rappresenta l'esborso massimo per Sinistro e per anno assicurativo, anche in caso di più persone coinvolte e potrà essere erogata anche in eccedenza al limite indicato all'art. 1.6 - *Limite massimo di Indennizzo*.

In caso di Furto con destrezza tra le mura domestiche ai danni di persone del Nucleo familiare minorenni o di età superiore ai 65 anni, la Società indennizzerà il danno diretto subito come indicato all'art. 4.4.

Art. 4.2.4 – AUMENTO LIMITI DI INDENNIZZO

Con questa opzione i limiti di Indennizzo indicati nella forma base sono modificati secondo quanto riportato nella tabella art.4.4 – *Limiti, scoperti e franchigie*.

Art. 4.2.5 – FURTO DI IMPIANTI SOLARI (TERMICI E FOTOVOLTAICI)

La Società indennizza, nei limiti indicati all'art. 4.4, il Furto degli impianti solari (termici e fotovoltaici) al servizio del Fabbricato.

È condizione essenziale per l'operatività della garanzia che:

- il Furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli sono fissati;
- in caso di pannelli installati a terra o sui tetti e pertinenze esterne ad un'altezza inferiore ai 4 metri dal suolo, essi dovranno essere provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni devono essere di tipo "antifurto" o in alternativa deve essere previsto un sistema di ancoraggio dei pannelli che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese);
 - tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
 - Impianto antifurto a protezione dell'impianto fotovoltaico;
 - Sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme.
- Nel caso in cui i pannelli siano installati a terra o sul Tetto con altezza inferiore ai 4 metri è obbligatoria una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell'area d'installazione dei pannelli.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 4.3 – ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio;
- c) causati da terremoti, maremoti, mareggiate, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- d) causati da Esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di Particelle atomiche;
- e) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dai seguenti soggetti:
 - Contraente o Assicurato;
 - persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono le cose assicurate o locali con questi comunicanti (salvo i lavoratori domestici di cui all'art. 4.1.1);
 - persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del Sinistro a meno che siano dovuti ad atti vandalici commessi dagli autori del Furto, della Rapina o Estorsione consumati o tentati;
- g) derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.20 - *Esclusione Cyber Risk*.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti, gli scoperti e le franchigie sotto riportati si intendono validi, salvo eventuali modifiche riportate in polizza.

	% Scoperto, per ogni Sinistro	Quando si applica lo Scoperto
Abitazione principale	20%	In caso di introduzione mediante rottura di vetro semplice non antisfondamento o tramite apertura priva di Mezzi di chiusura conformi alla definizione contrattuale
Abitazione secondaria	20%	In caso di introduzione tramite un'apertura protetta da Mezzi di chiusura conformi a quanto previsto nella relativa definizione contrattuale
	30%	In ogni altro caso non espressamente previsto nei punti precedenti

Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro (euro)	% Scoperto per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)		
Tariffa	Se dichiarato in Polizza "Esistenza impianto di allarme", ma non operante al momento del Sinistro		20%			
4.1.1	Furto del Contenuto			Furto commesso da lavoratori domestici	50% della somma assicurata max 10.000	per anno
				Nelle dipendenze	5.000	per Sinistro e per anno
				Oggetti di valore	50% della somma assicurata max 15.000	per Sinistro
						per oggetto
				Gioielli e preziosi	50% della somma assicurata max 10.000	per Sinistro e per anno
				Valori	1.000	per Sinistro e per anno
				Veicoli non targati e biciclette	2.500	per singolo mezzo
4.1.2	Guasti ai locali ed agli infissi			30% della somma assicurata max 5.000		per Sinistro e per anno
Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro (euro)	% Scoperto per ogni Sinistro	Limite di Indennizzo (in euro o in percentuale)		
4.1.3	Atti vandalici			30% della somma assicurata max 5.000		per Sinistro e per anno
4.1.4	Introduzione con presenza di persone		20%			
4.1.6	Oggetti portati in villeggiatura			10% della somma assicurata in Europa		per Sinistro e per anno



				5% della somma assicurata fuori dall'Europa		
4.1.7	Rifacimento documenti			1.500		per Sinistro e per anno
4.1.8	Sostituzione serrature			1.500		per Sinistro e per anno
4.1.9	Onorario periti			2.000		per Sinistro e per anno
4.2.2 a)	Scippo e Rapina	150		5.000 di cui Valori max 1.000		per Sinistro e per anno
4.2.2 b)	Scippo e Rapina (over 65)	150		1.000		per Sinistro e per anno
4.2.3	Indennità da Rapina ed estensione Furto con destrezza			Rapina	max. 2.500	per Sinistro e anno
				Furto con destrezza	max. 1000	
4.2.4	Aumento limiti di Indennizzo			Oggetti di valore diversi da Gioielli e preziosi	50% della somma assicurata	per Sinistro
					max 20.000	per oggetto
				Gioielli e preziosi	50% della somma assicurata	per Sinistro
					max 15.000	per oggetto
				Valori	3.000	per Sinistro e per anno
				Oggetti portati in villeggiatura	20% della somma assicurata	per Sinistro e per anno
Guasti e atti vandalici	5.000	per Sinistro e per anno				
4.2.5	Furto di Impianti solari (termici e fotovoltaici)	250		20.000		per Sinistro e per anno

COESISTENZA DI SCOPERTI: nel caso in cui siano operanti più scoperti, si applica uno Scoperto unificato non superiore al 25%.



SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Il Contraente può scegliere se acquistare singolarmente o entrambe le garanzie base "Responsabilità civile della vita privata" e "Responsabilità civile della proprietà del fabbricato". Se richiamate nella scheda di Polizza sono garantite le seguenti garanzie per i massimali indicati nella stessa, nel rispetto delle limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4).

Art. 5.1.1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA

La garanzia copre il Risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto dall'Assicurato e/o dal suo Nucleo familiare se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, conseguenti a fatti della vita privata e non inerenti all'attività professionale o lavorativa retribuita o con finalità di lucro.

L'Assicurazione vale in tutto il mondo. Sono escluse le persone non residenti in Italia per le quali la garanzia vale soltanto per fatti avvenuti in Italia durante il temporaneo soggiorno.

La garanzia comprende, **ad esempio**, la responsabilità civile per:

- a) conduzione dell'Abitazione principale (comprese le piscine) e di quella secondaria, compresa la conduzione di strade private, dei giardini di pertinenza, anche con alberi di alto fusto e delle recinzioni;
- b) pratica di sport e di tutte le attività del tempo libero quali: modellismo, campeggio, giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature;
- c) proprietà, uso e detenzione di animali domestici, da cortile ed equini per uso privato. **Sono esclusi i cani, salvo quanto previsto dall'art. 5.2.2;**
- d) partecipazione, come genitore, agli organi collegiali scolastici e alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche quali gite, manifestazioni sportive e ricreative nell'ambito del centro scolastico. Se l'organismo scolastico ha stipulato una Polizza che copre lo stesso rischio, questa copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto;
- e) proprietà ed uso di velocipedi e di tutti i mezzi, anche a motore, non soggetti all'assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile Autoveicoli;
- f) proprietà e uso di carrozzelle per invalidi, anche se azionate da motore elettrico, biciclette elettriche del tipo "a pedalata assistita", a condizione che non sussista obbligo assicurativo di legge;
- g) proprietà ed uso di aeromobili a pilotaggio remoto (per esempio **droni**) di peso fino a 250 grammi, utilizzati esclusivamente per hobby, così come definiti dal vigente Regolamento ENAC 12/2019 e successive modifiche. La garanzia opera a condizione che l'utilizzatore, l'utilizzo e l'apparecchio siano in regola con gli obblighi imposti dalla normativa;
- h) proprietà e utilizzo di giocattoli a motore, golf car, mezzi da giardinaggio, da sgombraneve a uso privato per i quali non sussista l'obbligo assicurativo di legge;
- i) proprietà, uso e navigazione di natanti da diporto, come definiti dalla legge, non soggetti all'Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- j) proprietà e detenzione di armi, a norma di legge, purché non impiegate per la caccia. È compreso il solo uso sportivo di armi e munizioni per il tiro a segno e il tiro a volo;
- k) attività degli addetti ai servizi domestici, compresi autisti, giardinieri, ragazze alla pari, badanti e baby-sitter;
- l) intossicazione o avvelenamento da cibi o vivande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- m) danni causati a terzi da figli minori affidati stabilmente al coniuge separato o parenti e affini;
- n) responsabilità civile di persone alle quali occasionalmente sia stata affidata la custodia, se non regolamentata da formale contratto di lavoro, per danni involontariamente causati a terzi da figli minori dell'Assicurato;
- o) mancata sorveglianza di minori affidati temporaneamente all'Assicurato;
- p) responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto illecito o doloso da persone delle quali deve rispondere;
- q) danni causati a terzi da animali, di proprietà dell'Assicurato, affidati in custodia occasionale, temporanea e gratuita a terzi. **Sono esclusi i cani, salvo quanto previsto dall'art.5.2.2;**



- r) azioni di rivalsa di Assicuratori della responsabilità civile da circolazione obbligatoria come previsto dal D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005, per guida di veicoli da parte di minori in violazione delle norme che disciplinano l'abilitazione alla guida e di quelle relative al trasporto di persone a bordo di ciclomotori e motoveicoli, **quando la guida sia avvenuta contro la volontà o all'insaputa dell'Assicurato;**
- s) danni involontariamente causati a terzi dall'Assicurato e dai componenti del suo Nucleo familiare, in qualità di trasportati a bordo di autoveicoli, nel salire o scendere dai veicoli stessi, nonché i danni causati da altre persone, trasportate a bordo di veicoli di proprietà dell'Assicurato per gli stessi eventi previsti da questo comma. La garanzia è estesa anche all'azione di rivalsa da parte di imprese che esercitano l'Assicurazione obbligatoria di veicoli a motore, in conseguenza di fatti accidentali provocati dagli assicurati in qualità di trasportati su questi veicoli;
- t) danni da Incendio, Esplosione o Scoppio, arrecati ai locali o alle cose di terzi, durante l'uso o la conduzione di camere di albergo, camere ammobiliate, appartamenti di residence e simili, compresi appartamenti e locali presi in locazione per villeggiatura o turismo, **quando l'uso o la conduzione non superino, per ciascuna ubicazione, i 90 giorni consecutivi;**
- u) danni da Incendio, Esplosione o Scoppio, arrecati ai locali o alle cose di terzi durante l'uso o la conduzione di camere o appartamenti per studenti ubicate in Europa, da parte di persone appartenenti al nucleo familiare Assicurato;
- v) attività di volontariato. Se l'associazione di volontariato ha stipulato una Polizza che copre lo stesso rischio, il massimale di garanzia si intende in eccedenza rispetto a quello della Polizza dell'associazione;
- w) inquinamento Accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- x) interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato o ritardato avvio di attività di qualunque genere e di servizi. Tale estensione di garanzia è da considerarsi in aggiunta qualora si attivata, ed operante, la garanzia ricorso terzi della *Sezione Incendio e altri eventi*

Art. 5.1.2 – RC DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO

La garanzia copre il Risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto dal Contraente e dall'Assicurato se civilmente responsabile come previsto dalla legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, conseguenti a fatti verificatisi in relazione alla proprietà del Fabbricato descritto in Polizza.

Sono compresi impianti solari fotovoltaici e termici, parchi, giardini (compresi alberi di alto fusto), recinzioni e strade private, realizzate nel Fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti e piscine realizzate negli spazi adiacenti o nell'Abitazione principale dell'Assicurato.

La garanzia comprende i danni a terzi durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati assicurati. I lavori devono essere eseguiti in economia; se questi lavori sono appaltati a terzi, la garanzia diventa operante solo per la responsabilità civile che deriva all'Assicurato in qualità di committente.

La garanzia opera anche quando l'Assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

La garanzia comprende i danni che derivano da spargimento di acqua o rigurgito di fogne purché conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il Fabbricato.

Art. 5.1.3 – CAUSALE INCENDIO

La garanzia comprende i danni diretti alle cose di terzi causati da Incendio, Esplosione o Scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute. **Se esiste, in nome e per conto dell'Assicurato, Polizza Incendio con garanzia "ricorso terzi" questa estensione opera in eccedenza al massimale assicurato con la Polizza Incendio.**

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo Premio, le seguenti garanzie sono prestate per i massimali indicati sulla scheda di Polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 5.4).

GARANZIE OPZIONALI VALIDE SE ACQUISTATA LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA VITA PRIVATA, di cui all'art. 5.1.1

Art. 5.2.1 – DANNI TRA FIGLI

In deroga parziale all'Art. 5.3.2 – *Persone non considerate terzi*, si precisa che i figli minori sono considerati terzi tra loro esclusivamente nel caso in cui, a seguito di un evento accidentale, uno di essi causi all'altro una lesione corporale che comporti un'invalidità permanente.

Resta espressamente escluso il rimborso delle spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

Art. 5.2.2 – RC PROPRIETÀ DI CANI

A parziale deroga dell'art. 6.1.1 lettere c) e q), la garanzia copre l'Assicurato nella sua qualità di proprietario di cani, per danni causati a terzi dall'animale.

Sono comunque esclusi i cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni.

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità civile della persona diversa dall'Assicurato, compreso il lavoratore domestico, che custodisce il cane dell'Assicurato temporaneamente e occasionalmente a titolo gratuito e di favore, con il consenso dell'Assicurato stesso. La garanzia copre anche la responsabilità civile del pet sitter per i danni che il cane di proprietà dell'Assicurato possa causare a terzi mentre si trova sotto la sua custodia.

Art. 5.2.3 – RC DELLO SCIATORE

La garanzia copre la responsabilità civile per la pratica dell'attività sciistica (da parte di tutti i componenti del Nucleo familiare) anche per i casi in cui è prevista l'Assicurazione obbligatoria.

Art. 5.2.4 – RCO COLLABORATORI DOMESTICI

La garanzia copre la responsabilità civile dell'Assicurato per morte o lesioni dei prestatori di lavoro domestico (ad esempio giardinieri, badanti, collaboratori familiari, baby-sitter) a causa di Infortunio sul lavoro **accaduto mentre svolgono la loro attività per conto dell'Assicurato.**

La garanzia è valida solo se, al momento del Sinistro, l'Assicurato risulta in regola con gli obblighi previdenziali di legge e con le altre normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, in caso di Infortunio sul lavoro occorso:

- ai prestatori di lavoro, soggetti o meno all'obbligo assicurativo I.N.A.I.L.;
- a qualsiasi altro soggetto che partecipi, anche solo occasionalmente, alle attività relative alla vita privata;
- a lavoratori con rapporti di lavoro previsti dal D.lgs. 276 del 24.10.2003 – Legge Biagi, purché assunti nel pieno rispetto delle norme.

Il limite di Risarcimento di questa garanzia è unico anche in caso di più richieste di Risarcimento da chiunque avanzate.

GARANZIE OPZIONALI VALIDE SE ACQUISTATA LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO, di cui all'art. 5.1.2

Art. 5.2.5 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La Società risponde dei danni da inquinamento accidentale conseguente a Incendio e/o fuoriuscita di sostanze a seguito di Rottura di impianti e condutture del Fabbricato assicurato.

Art. 5.2.6 – CONDUZIONE APPARTAMENTI DA PARTE DI TERZI

La garanzia RC della proprietà del Fabbricato è estesa alla RC del conduttore di dimore e relative pertinenze locate a terzi.

Art. 5.2.7 – DANNI A TERZI DA GELO

La garanzia è estesa ai danni a terzi derivanti da gelo, se il danno è indennizzabile come previsto dalla sezione Danni da acqua.



COSA NON È ASSICURATO

Art. 5.3 – ESCLUSIONI

L'Assicurazione, salvo quanto esplicitamente previsto alle garanzie base e opzionali di questa sezione di Polizza, non comprende i danni:

- da Furto;
- da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti alla Legge sull'Assicurazione obbligatoria (D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005);
- dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare e allenamenti, praticato a livello professionistico o semiprofessionistico, e di quelli che comportano l'uso di veicoli o natanti a motore, paracadutismo e sport aerei;
- da proprietà, detenzione o uso di armi non a norma di legge;
- alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;
- dalla pratica dell'attività sciistica, salvo attivazione della garanzia opzionale di cui all'art. 5.2.3;
- derivanti da eventi legati ai rischi informatici e digitali, come specificato nell'art. 1.20 - *Esclusione Cyber Risk*.

Se acquistata la garanzia art. 5.1.2 – *Rc della Proprietà del Fabbricato*, si intendono esclusi i danni che derivano da:

- umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture;
- gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- esercizio di industrie, commerci, arti e professioni nel Fabbricato indicato in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi.

Se acquistata la garanzia art. 5.2.4 – *RCO Collaboratori domestici*, si intendono esclusi i danni:

- a. derivanti da malattie professionali;
- b. da detenzione o impiego di esplosivi;
- c. che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici, dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- d. di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto;
- e. direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
- f. direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- g. relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- h. derivanti da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- i. derivanti da attività diverse da quelle relative alla vita privata.

Art. 5.3.2 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli e le persone che costituiscono il Nucleo familiare dell'Assicurato e qualsiasi altra persona con lui convivente;
- b) i dipendenti dell'Assicurato nell'espletamento della loro attività, salvo per le lesioni subite dagli addetti ai servizi domestici, dalle ragazze alla pari, dalle badanti e babysitter.

Relativamente ai soli danni a cose i genitori e i figli dell'Assicurato non conviventi sono considerati terzi limitatamente al rischio della conduzione, causale Incendio, ricorso terzi e se prestata la garanzia di cui all'art. 5.1.2, al rischio della proprietà del Fabbricato.

I parenti e gli affini di cui alle lettere m) e n) dell'art. 5.1.1, non sono considerati terzi in caso di danno causato dai minori loro affidati.

Le persone di cui alla lettera q) dell'art. 5.1.1, non sono considerati terzi in caso di danno causato da animali loro affidati.



LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.4 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art.	Titolo	Franchigia per ogni Sinistro (euro)	Scoperto per ogni Sinistro (percentuale)	Limite di Indennizzo per Sinistro ed anno (in euro o in percentuale)
5.1.1	Responsabilità civile della vita privata (forma con Franchigia)	100		
5.1.1 e)	Responsabilità civile della vita privata - velocipedi	250		
5.1.1 g)	Responsabilità civile della vita privata - Droni	250		50.000
5.1.1 u)	Responsabilità civile della vita privata – Danni a cose di terzi		10%	150.000
5.1.1 w)	Responsabilità civile della vita privata – Inquinamento accidentale	1.000		50.000
5.1.1 x)	Responsabilità civile della vita privata – Danni da interruzione o sospensione	250		25.000
5.1.2	RC della proprietà del Fabbricato (forma con Franchigia)	100		
5.1.2	RC della proprietà del Fabbricato – Committenza lavori	200		
5.1.3	Causale Incendio		10%	150.000
5.2.1	Danni tra figli	1.000		25.000
5.2.2	RC proprietà di cani	250		
5.2.3	RC dello Sciatore	200		
5.2.4	RCO Collaboratori domestici	1.000		30% del Massimale Responsabilità civile vita privata
5.2.5	Inquinamento accidentale	1.000		50.000
5.2.7	Danni a terzi da gelo			10.000

SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

ARAG SE

Viale del Commercio, 59
37135 Verona (VR)

www.arag.it

tel. 045 8290411

www.arag.it/contatti/in-caso-di-sinistro

COSA È ASSICURATO

Art. 6.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società, nei limiti stabiliti dalla polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la negoziazione assistita o per la mediazione;
- compensi dell'avvocato per la querela, **se a seguito di questa la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG;**
- compensi dell'avvocato difensore in sede di arbitrato;
- compensi dell'avvocato difensore davanti all'arbitro assicurativo;
- spese di attivazione della procedura davanti all'arbitro assicurativo;
- spese per l'arbitrato;
- spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- spese di esecuzione forzata, **fino a due tentativi per sinistro;**
- spese dell'organismo di mediazione, **se la mediazione è obbligatoria;**
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale;
- per la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Le spese legali sono coperte per l'intervento di **1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio.**

Art. 6.1.1 – ASSICURATI

Sono assicurati:

- il Contraente;
- il coniuge o il partner convivente del Contraente;
- i componenti del Nucleo familiare del Contraente presenti nel certificato di stato di famiglia.

Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

GARANZIE BASE

Le garanzie base sono le coperture sempre operanti, incluse nel MODULO BASE, e si suddividono in due macrocategorie, quelle relative alla vita privata e quelle legate alla proprietà.

Art. 6.2.1 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE NELLA VITA PRIVATA

Le garanzie **non operano per:**

- **i sinistri relativi alla circolazione stradale** di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- **i sinistri relativi all'esercizio della professione medica e della professione sanitaria di ostetrica da lavoro dipendente o da libera professione;**
- **i sinistri relativi all'attività di lavoro autonomo, di impresa e/o di altre tipologie di collaborazione.**



Le garanzie operano per i sinistri relativi alla vita privata extraprofessionale degli assicurati, compresi connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nella vita privata, nei seguenti casi:

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia **opera se**:

- **l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato;
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo;
- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.**

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

3. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

Se il danno è subito via web sono coperte anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

4. Vertenze contrattuali relative alla vita privata

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per le vertenze contrattuali relative alla vita privata, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500 (cinquecento).**

Sono coperte, **se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento)**, anche le spese sostenute per le vertenze contrattuali:

- relative agli acquisti effettuati dagli assicurati su portali di e-commerce (commercio elettronico);
- con il fornitore del servizio di connessione internet degli assicurati;
- con il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata degli assicurati.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

5. Danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extracontrattuali causati dagli assicurati.

Sono **escluse le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'Assicuratore di responsabilità civile.**

La garanzia **opera a secondo rischio**, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'Assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 comma 3 Codice civile.



La garanzia opera a primo rischio solo nei seguenti casi:

- **la polizza di responsabilità civile non opera nel merito**, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista in polizza
- **la polizza di responsabilità civile non opera perché non c'è responsabilità dell'Assicurato**
- **la polizza di responsabilità civile non opera perché l'Assicuratore di responsabilità civile ha esaurito il massimale per liquidare il danno**; in questo caso la garanzia opera per la parte di danno eccedente il massimale
- **l'Assicuratore di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali** per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo: se l'Assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite.
La garanzia **non opera se**:
 - **la polizza di responsabilità civile non esiste**
 - **il sinistro è denunciato** all'Assicuratore di responsabilità civile **oltre i termini di prescrizione**.
La garanzia opera per tutti gli assicurati.

6. Collaboratori domestici

Sono coperte le spese sostenute **dagli assicurati** per le vertenze di lavoro con i collaboratori domestici regolarmente assunti.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

7. Istituti o enti pubblici di assicurazioni

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali (INPS – INAIL) relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

8. Pedone, ciclista e trasportato

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per la richiesta risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale, e per la difesa per delitti colposi e contravvenzioni in relazione ad incidenti stradali che coinvolgono gli assicurati in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, anche se viaggia su tracciato veicolato o su funi metalliche.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

9. Opposizione a sanzioni amministrative nella vita privata

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per l'impugnazione delle sanzioni amministrative **pecuniarie se pari o superiori a € 200 (duecento)** relative alla vita privata.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

10. Ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione

sono coperte le spese sostenute per i ricorsi a seguito di provvedimenti di diniego o al silenzio in materia di inabilità e invalidità degli assicurati.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

Art. 6.2.2 – AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IMMOBILE

Le garanzie operano per i sinistri relativi agli **immobili direttamente utilizzati dal contraente, dal coniuge o dal partner convivente e dai componenti del nucleo familiare** in veste di proprietari o di conduttori, adibiti ad abitazioni principali, secondarie o stagionali purché non abusivi, **con esclusione del rischio locatizio**, comprese le pertinenze delle abitazioni dichiarate in polizza e la proprietà di terreni che non producono reddito da attività economica, nei seguenti casi:

1. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

2. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia **opera se**:

- **l'Assicurato è assolto** con decisione passata in giudicato;
- **il reato è derubricato** da doloso a colposo;
- **il procedimento è archiviato** per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- **il procedimento si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) o il reato si estingue per prescrizione.**

La garanzia **non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

ARAG rimborsa le spese sostenute dagli assicurati nel momento in cui si ha il passaggio in giudicato della sentenza o quando viene emesso il provvedimento di archiviazione, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione.

Se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo, **l'Assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG.**

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

3. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

4. Vertenze contrattuali relative agli immobili

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per le vertenze contrattuali relative agli immobili direttamente utilizzati, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500 (cinquecento).**

5. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative agli immobili direttamente utilizzati.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto

6. Manutenzione ordinaria o straordinaria

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per le vertenze in manutenzione ordinaria o straordinaria.

7. Impugnazione di delibere assembleari condominiali

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali relative agli immobili direttamente utilizzati.

La garanzia opera **con il limite di massimale di € 2.500 (duemilacinquecento) per sinistro** e per anno assicurativo.

8. Opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per l'impugnazione delle sanzioni amministrative non pecuniarie e **pecuniarie se pari o superiori a € 200 (duecento)** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la committenza dei lavori di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro o manutenzione degli immobili direttamente utilizzati.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali, incluse nel MODULO TOP, ampliano la copertura base e sono attivabili solo se selezionate e se è stato corrisposto il relativo premio. Offrono una tutela aggiuntiva per specifiche situazioni legate al lavoro dipendente e agli atti di volontaria giurisdizione, garantendo supporto legale in ambiti non inclusi nel modulo base.

Art. 6.3.1 – AMBITO E GARANZIE LAVORO DIPENDENTE

Le garanzie sono estese alle persone assicurate in veste di lavoratori dipendenti, con esclusione dell'esercizio della professione medica e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre collaborazioni per:

1. Vertenze di lavoro

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per le vertenze di lavoro dipendente, comprese le vertenze di lavoro che sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (TAR e consiglio di stato).

La garanzia opera per tutti gli assicurati.



2. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

3. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi.

La garanzia opera per tutti gli assicurati.

Art. 6.3.2 – AMBITO E GARANZIE ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Le garanzie sono estese alle persone assicurate ai seguenti atti di volontaria giurisdizione.

1. Atti di volontaria giurisdizione

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per:

- il ricorso al tribunale per ottenere l'omologazione della separazione consensuale tra coniugi e la successiva domanda di divorzio, **se il matrimonio è stato celebrato in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi con l'assistenza di un unico avvocato** scelto di comune accordo tra i coniugi.

L'eventuale successiva **domanda di divorzio** è coperta se è presentata **con l'assistenza di un unico avvocato** scelto di comune accordo tra i coniugi **se:**

- **la separazione consensuale è avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza e ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG;**
- **c'è continuità della copertura assicurativa nel periodo di tempo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.**

Il sinistro si considera unico e perciò il massimale della polizza resta unico e viene ripartito tra ricorso di separazione e domanda di divorzio.

- Il ricorso al tribunale per ottenere lo scioglimento consensuale dell'unione civile mediante divorzio, se l'unione civile è avvenuta mediante dichiarazione ufficiale in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai partner con l'assistenza di un unico avvocato scelto di comune accordo. Lo scioglimento dell'unione civile deve essere avvenuto durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa della polizza che ha originato un sinistro regolarmente insorto e gestito da ARAG.

2. Interdizione o inabilitazione

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per l'istanza di interdizione o inabilitazione o di revoca di tali provvedimenti, di un parente o di un congiunto.

3. Istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta

Sono coperte le spese sostenute dagli assicurati per l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta di un parente o congiunto o dichiarazione di esistenza di un parente o di un congiunto,

4. Nomina o revoca dell'amministratore di sostegno

il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 6.4 – ESCLUSIONI

Se nella polizza non è previsto diversamente, **le garanzie non operano per sinistri relativi a:**

- a. **diritto di famiglia, successioni o donazioni;**
- b. **materia fiscale o amministrativa;**
- c. **fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;**
- d. **attività del settore nucleare, danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;**
- e. **fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;**
- f. **diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;**
- g. **fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;**
- h. **compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'azienda;**
- i. **proprietà, possesso, guida o circolazione di veicoli a motore, natanti, imbarcazioni, unità da diporto, navi da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;**
- j. **fatti dolosi degli assicurati;**
- k. **fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;**
- l. **compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;**
- m. **costruzione ex novo o trasformazione di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;**
- n. **immobili non direttamente utilizzati dagli assicurati;**
- o. **fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;**
- p. **reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nella loro attività professionale;**
- q. **prestazioni mediche con finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;**
- r. **esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;**
- s. **esercizio della libera professione, del lavoro autonomo o dell'attività d'impresa e/o altre tipologie di collaborazione;**
- t. **impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi;**
- u. **vertenze con la Società;**
- v. **adesione ad azioni di classe (class action);**
- w. **difesa penale per abuso di minori;**
- x. **per controversie relative alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente alla costruzione;**
- y. **per attività di natura politica e sindacale;**
- z. **vertenze con l'intermediario del presente contratto.**

Art. 6.4.1 – SPESE NON COPERTE DALLA POLIZZA

Se l'assicurato è coinvolto in una vertenza, la Società **non copre** le seguenti spese:

- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;**
- **compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;**
- **compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;**
- **spese per l'indennità di trasferta;**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;**
- **spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;**
- **multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;**
- **spese non concordate con ARAG;**
- **ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;**
- **spese recuperate dalla controparte.**

Inoltre:

- a. **nella gestione del sinistro, le spese sostenute per la fase stragiudiziale se non è gestita da ARAG;**
- b. **le spese sostenute per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.**

LIMITI DI COPERTURA

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 6.5 – LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

Art.	Titolo	Limite di Indennizzo
6.1	Cosa è assicurato – Oggetto della garanzia	1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio
6.1.1	Cosa è assicurato - Assicurati	Nel caso di vertenze fra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente
6.2.1 punto 4	Garanzia Base – Ambito di operatività delle garanzie vita privata vertenze contrattuali	Valore in lite pari o superiore a € 500
6.2.1 punto 4	Garanzia Base – Ambito di operatività delle garanzie vita privata vertenze contrattuali ambito web	Valore in lite pari o superiore a € 200
6.2.1 punto 9	Garanzia Base – Ambito di operatività delle garanzie vita privata - opposizione a sanzioni amministrative	Importo pari o superiore a € 200
6.2.2 punto 6	Garanzia Base – Ambito di operatività delle garanzie immobile vertenze contrattuali comprese le vertenze relative alla manutenzione ordinaria o straordinaria	Valore in lite pari o superiore a € 500
6.2.2 punto 7	Garanzia Base – Ambito di operatività delle garanzie immobile - impugnazione di delibere assembleari condominiali	Massimale di € 2.500 per sinistro e per anno
6.2.2 punto 8	Garanzia Base – Ambito di operatività delle garanzie immobile - opposizione a sanzioni amministrative in materia di tutela della salute e della sicurezza	Importo pari o superiore a € 200
	Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato	le garanzie previste in polizza operano a secondo rischio



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

PER SINISTRI INCENDIO E ALTRI EVENTI, DANNI DA ACQUA E FURTO

Art. 7.1 – COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di Sinistro è necessario:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, come previsto dall'art. 1914 del Codice civile;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo;
- c) comunicare per iscritto alla Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro 10 giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del sinistro;
- d) in caso di sinistro presumibilmente doloso (e sempre in caso di Furto), farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità giudiziaria o di polizia competente per la località dove è avvenuto il sinistro;
- e) informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro l'Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato, che deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice civile.

Inoltre, in caso di Furto è necessario:

- f) denunciare tempestivamente la sottrazione dei titoli di credito anche al debitore ed esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- g) adoperarsi nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- h) nel caso di sottrazione di oggetti speciali, presentare un dossier completo, comprensivo di fotografie, certificati di autenticità e ogni altro documento attestante il possesso e il valore dei beni.

Le spese per adempiere agli obblighi di cui alle lett. f) e g) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del Sinistro.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai punti a) b) c) può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

Art. 7.2 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato perde il diritto all'Indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno e/o comprende, nello stesso, cose che non esistevano al momento del Sinistro;
- occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal Sinistro o salvate;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o aggrava quest'ultimo.

Art. 7.3 – DA CHI VIENE VALUTATO IL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti e purché l'altra vi acconsenta:

- b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno dei due. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla

nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 – COSA DEVONO FARE I PERITI

I periti devono:

- a) indagare sulle circostanze, natura, modalità e cause del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti in Polizza e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 7.1 - *Cosa deve fare l'Assicurato*;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore che le cose assicurate avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri e le valutazioni previsti dall'art.7.5 – *Come viene calcolato il valore delle cose assicurate e quantificato il danno*;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese.

Nei casi di intervento del perito dell'Assicurato, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, che rinunciano ad ogni impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza e violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

La perizia collegiale è valida anche se un perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Art. 7.5 – COME VIENE CALCOLATO IL VALORE DELLE COSE ASSICURATE E QUANTIFICATO IL DANNO

Art. 7.5.1 – SEZIONI INCENDIO E ALTRI EVENTI E DANNI DA ACQUA, ESCLUSI I DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI

L'Assicurazione si intende prestata in base al "valore a nuovo" intendendosi per tale:

- a) per Fabbricato o Rischio Locativo, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) per Contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto e montaggio.

Relativamente alla forma di garanzia a "Primo rischio" le somme assicurate possono non coincidere con quanto stabilito.

L'ammontare del danno si determina:

- c) per Fabbricato o Rischio locativo: deducendo, dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le Parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, il valore dei residui;
- d) per Contenuto: deducendo, dal valore delle cose assicurate, il valore delle cose illese e il valore residuo di quelle danneggiate. **Si conviene comunque di limitare l'Indennizzo in base al valore a nuovo a quattro volte il valore allo stato d'uso (calcolato deducendo dal valore a nuovo di cui punto b, un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante).**

Art. 7.5.2 – DANNI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Se il danno è riparabile l'Indennizzo sarà pari alle spese di riparazione per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro, **con il limite del valore che l'impianto o l'apparecchio aveva al momento del Sinistro tenendo conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso e altre cause.**

Se il danno non è riparabile l'Indennizzo sarà così determinato:

- **per gli impianti fissi del Fabbricato, l'Indennizzo sarà sempre pari** al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per rendimento, funzionalità ed estetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio, al netto del valore dei residui;
- **per i dispositivi elettronici mobili, come per esempio tablet PC, PC portatili e smartphone, l'Indennizzo sarà pari al loro valore al momento del Sinistro;**



- per tutti gli altri impianti, elettrodomestici o apparecchi (esclusi inverter e accumulatori), si applica il valore a nuovo per i primi 5 anni dalla data di acquisto; in seguito, si applica il valore allo stato d'uso con il degrado concordato, come da tabella seguente:

Anni	Degrado d'uso	% di Indennizzo
Fino a 5 anni	0%	100% del valore a nuovo
6° anno	20%	80% del valore a nuovo
7° anno	40%	60% del valore a nuovo
8° anno	60%	40% del valore a nuovo
Dal 9° anno	80%	20% del valore a nuovo

Per gli inverter: si applica il valore a nuovo per i primi 5 anni dalla data di acquisto; in seguito, si applica il valore allo stato d'uso con il degrado concordato, come da tabella seguente:

Anni	Degrado d'uso	% di Indennizzo
Fino a 5 anni	0%	100% del valore a nuovo
6° anno	20%	80% del valore a nuovo
7° anno	35%	65% del valore a nuovo
8° anno	50%	50% del valore a nuovo
9° anno	65%	35% del valore a nuovo
Dal 10° anno	80%	20% del valore a nuovo
Dal 12° anno	100%	Nessun indennizzo

Per gli accumulatori: si applica il valore a nuovo per il primo anno dalla data di acquisto; in seguito, si applica il valore allo stato d'uso con il degrado concordato, come da tabella seguente:

Anni	Degrado d'uso	% di Indennizzo
Fino al 1° anno	0%	100% del valore a nuovo
2° anno	50%	50% del valore a nuovo
3° anno	75%	25% del valore a nuovo
Dal 4° anno	100%	Nessun indennizzo

Un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico.

La Società può provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio o dell'impianto o al suo rimpiazzo con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; il cliente ha facoltà di accettare o meno l'intervento diretto della Società.

Art. 7.5.3 – SEZIONE FURTO

Se l'Assicurazione è prestata nella forma a "Primo rischio" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.

Se l'Assicurazione è prestata nella forma a "Valore intero" in base al valore a nuovo, intendendosi per tale quanto indicato alla lettera b) dell'art 7.5.1, l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per rimpiazzare o riparare i beni sottratti o danneggiati detratto il valore dei residui, con il limite del doppio che ogni cosa aveva al momento del Sinistro determinato come alla lettera d) dell'art. 7.5.1 al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.



Recupero delle cose rubate Rapinate e/o estorte

Per le cose rubate, Rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di Sinistro

In caso di Sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza restituzione di Premio.

Il Contraente può chiedere il reintegro delle somme assicurate, dei limiti che può avvenire solo previo espresso consenso della Società, a fronte del pagamento del rateo di Premio relativo all'importo reintegrati per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di Assicurazione in corso.

Art. 7.5.4 – OGGETTI SPECIALI

- **Oggetti d'arte e preziosi:** relativamente a oggetti di antiquariato, oggetti d'arte, quadri, arazzi, preziosi, oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia, cose fuori uso o non più utilizzabili al momento del Sinistro, l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.
- **Raccolte e collezioni:** se la raccolta o collezione viene danneggiata o asportata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive Parti.

Art. 7.5.5 – TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE

In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'Assicurazione vale su entrambe le ubicazioni.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Società o all'intermediario al quale è assegnata la Polizza entro 24 ore dall'inizio del trasloco;

In difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle 24 del giorno della comunicazione.

Art. 7.5.6 – TITOLI DI CREDITO

Rimane stabilito che:

- a) la Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) **l'Assicurato deve restituire alla Società l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;**
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.5.7 – ASSICURAZIONE PARZIALE - PRIMO RISCHIO

Nell'Assicurazione a Valore intero, se dalle stime fatte con le norme degli artt. 7.5.1, 7.5.2 e 7.5.3 risulta che i Valori di una o più Partite, prese ciascuna separatamente, **eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 15%**, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore Assicurato maggiorato del 15% e quello risultante al momento del Sinistro.

Restano ferme le deroghe all'applicazione di questa norma esplicitamente contenute in Polizza.

Art. 7.6 – COLPA GRAVE E DOLO

Relativamente alle Sezioni Incendio e altri eventi e Danni da acqua, la Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata l'Assicurazione, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato. Sono compresi quelli causati con dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato o il Contraente devono rispondere.

Art. 7.7 – TERMINI DI INDENNIZZO

Acquisita la denuncia di Sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di Sinistro, VHV Italia Assicurazioni S.p.a. si impegna a comunicare all'Assicurato l'importo dell'Indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati, di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal Sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.



Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrari relativi alle cause del Sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del Sinistro e determinato l'importo dovuto, VHV Italia Assicurazioni S.p.A. provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato.

Art. 7.8 – ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 20.000.**

La Società anticipa l'indennizzo se:

- sono trascorsi **60 giorni dalla denuncia del Sinistro e almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo stesso;**
- il Contraente e l'Assicurato hanno rispettato gli obblighi previsti dall'art. 7.1 – *Cosa deve fare l'Assicurato.*

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 7.9 – COSA DEVE FARE L'ASSICURATO

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

Art. 7.10 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse e comunque fino alla chiusura del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando se occorre, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art. 7.11 – QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

Sono coperti i sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative,
- dopo **2 (due) anni di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa** per gli atti di volontaria giurisdizione
- dopo **3 (tre) mesi di carenza dalla data di efficacia della copertura assicurativa** in tutte le restanti ipotesi

Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto, operano:

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.

In questo caso l'assicurato ha l'obbligo in sede di denuncia del sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale.



Art. 7.12 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge
- il deposito del ricorso all'autorità giudiziaria per gli atti di volontaria giurisdizione

In materia di usucapione, la data di avvenimento del sinistro coincide con il giorno è quella della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

Ai fini dell'individuazione della data di avvenimento, le vertenze relative a contratti di appalto/subappalto hanno natura esclusivamente contrattuale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche se coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la polizza opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Art. 7.13 – QUALI OBBLIGHI HA L'ASSICURATO

1. Nei delitti dolosi:
 - **l'assicurato ha l'obbligo di restituire ad ARAG tutte le spese anticipate da ARAG**
 - **l'assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva**
2. Nell'opposizione a sanzioni amministrative, **l'assicurato ha l'obbligo di far pervenire ad ARAG il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni** dalla data di notifica dello stesso.
3. Nella denuncia del sinistro:
 - **la denuncia del sinistro** deve essere presentata **tempestivamente alla Società e/o ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi** dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio
 - **l'assicurato ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG in modo completo e veritiero** di tutti i particolari del sinistro e **ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative**
 - **l'assicurato ha l'obbligo di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di tutela legale**
4. Nella fase di gestione del sinistro: per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**
5. **L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese** che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG se ha diritto di recuperarle dalla controparte
6. **L'assicurato ha l'obbligo di restituire tutte le spese** che sono state sostenute da ARAG:
 - se ha diritto di recuperarle dalla controparte
 - nei delitti dolosi: se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo
7. **L'assicurato ha l'obbligo di comunicare alla Società e/o ad ARAG l'esistenza o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio e ha l'obbligo di dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.
8. **L'assicurato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Società e/o ad ARAG lo spostamento della propria residenza.**
9. **L'assicurato, dopo la denuncia del sinistro, ha l'obbligo di informare la Società e/o ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso anche se rimaste immutate:**
 - **per consentire la gestione del sinistro**
 - **per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge**

**Art. 7.14 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO**

La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza o comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione della polizza o di eventuali altre polizze emesse successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

L'assicurato può denunciare i nuovi sinistri sul sito ARAG tramite il seguente link <https://www.arag.it/contatti/in-caso-di-sinistro/>.

L'assicurato ha l'obbligo di informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e ha l'obbligo di indicare e mettere a disposizione, se richiesti, i mezzi di prova, i documenti e le eventuali altre polizze assicurative.

In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 7.15 – GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle **prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'obbligo di fornire**.

Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato; pertanto, **ARAG non è responsabile del loro operato**.

Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte **solo se preventivamente autorizzate da ARAG**.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e **senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista**.

Se l'assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato **dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento**.

Il pagamento delle spese coperte dalla polizza avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni **previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto**.

Art. 7.16 – RESTITUZIONE DELLE SPESE

L'assicurato ha l'obbligo di restituire le spese che sono state sostenute e/o anticipate da ARAG:

- se ha diritto di recuperarle dalla controparte
- nei delitti dolosi: se, dopo l'archiviazione, il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, di patteggiamento o di intervenuta prescrizione

Art. 7.17 – DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

Nel caso di disaccordo tra l'assicurato e ARAG in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'autorità giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

INFORMATIVA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA FEA

Al fine di poterLe offrire il Servizio di Firma Elettronica Avanzata (F.E.A.), VHV deve raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Si tratta dei dati necessari per la Sua identificazione e per l'attivazione del Servizio (come, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, documento di riconoscimento, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica), nonché dei dati ottenuti al momento della firma ossia i dati di identificazione del telefono e dell'indirizzo IP del dispositivo utilizzato, relativi alla firma da Lei apposta al momento dell'utilizzo del Servizio e della successiva sottoscrizione di documenti informatici (es.: polizze assicurative), che, pur non essendo di particolare sensibilità, sono comunque trattati con cautela ai sensi del Regolamento UE relativo alla protezione dei dati personali.

L'utilizzo del Servizio di F.E.A. è facoltativo. La mancata indicazione dei dati personali richiesti non renderà possibile usufruire del medesimo Servizio.

Lei potrà revocare il suo Consenso all'utilizzo della FEA in qualsiasi momento inviando apposita comunicazione ai seguenti indirizzi:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: privacy@vhv.it;
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.

I Suoi dati personali saranno trattati da VHV in qualità di Titolare, prevalentemente con procedure informatizzate e modalità idonee ad assicurare la corretta gestione del Servizio richiesto e dei connessi adempimenti normativi, amministrativi e contabili. I Suoi dati saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa vigente di riferimento e protetti con adeguate misure di sicurezza, nel rispetto dei requisiti previsti in materia di riservatezza dei dati e segretezza delle comunicazioni.

Il trattamento dei dati connesso all'erogazione del Servizio è effettuato per il tramite dei nostri agenti designati quali responsabili per le operazioni di identificazione del Cliente, di attivazione del Servizio e di gestione dei documenti da sottoscrivere, nonché da nostri dipendenti e collaboratori appositamente incaricati alle operazioni necessarie alla fornitura del Servizio. I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati solo a società del nostro Gruppo e ad altre società di nostra fiducia che, in qualità di titolari o responsabili, ci supportano nella fornitura del predetto servizio.

Per ogni altra informazione e indicazione delle modalità per esercitare i suoi diritti si fa riferimento all'informativa privacy di seguito riportata consultabile anche sul sito www.vhv.it.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 sul trattamento dei dati personali)

Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento o GDPR”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Questo documento recepisce le disposizioni del Regolamento e fornisce informazioni dettagliate su come VHV Italia Assicurazioni S.p.A. tratta i dati personali.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è VHV Italia Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno (in seguito “VHV” o il “Titolare”). VHV tratta i Suoi dati personali per le finalità descritte nella presente informativa. Lei potrà rivolgersi al Titolare per qualsiasi questione relativa al trattamento dei Suoi dati personali scrivendo presso la sede della Società o all'indirizzo e-mail privacy@vhv.it.

2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP o DPO)

VHV sulla base delle disposizioni regolamentari ha provveduto a nominare un responsabile per la protezione dei dati c.d. RDP o DPO. Per tutte le questioni relative al trattamento dei può contattare il DPO al seguente indirizzo e-mail dpo@vhv.it.

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA' ASSICURATIVE

Al fine dell'espletamento in Suo favore delle attività di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, VHV deve poter disporre dei dati personali che La riguardano, raccolti presso di Lei o presso altri soggetti terzi¹, e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le molteplici e ordinarie attività e modalità operative dell'assicurazione.

In particolare, le Società potrebbero venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali nell'ambito della gestione del contratto di assicurazione in qualità:

- di Aderente;
- di Assicurato;
- di Beneficiario o di Referente terzo;
- di Rappresentante Legale dell'impresa Contraente o assicurata al fine di consentire i necessari controlli.

I Dati Personali sono acquisiti direttamente da Lei, in qualità di interessato, o raccolti presso soggetti terzi (in quest'ultimo caso, previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), e sono trattati dalle Società nell'ambito delle finalità di seguito dettagliate.

Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che le Società trattano rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiario, familiari del contraente o dell'assicurato richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari come definiti di seguito.

Per qualsiasi altra informazione relativamente al trattamento dei dati svolto da VHV, può fare riferimento al sito internet www.vhv.it della Società.

Finalità e base giuridica del trattamento

I Dati Personali che La riguardano, sono trattati da VHV nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

- **Obblighi contrattuali e misure precontrattuali.** I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per poter svolgere le attività precontrattuali e contrattuali previste dalla normativa. Il conferimento dei Suoi Dati Personali, necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale), non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati Personali comporta l'impossibilità per le Società di adempiere a quanto richiesto. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso**
- **Obblighi Normativi/Legali.** Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa RCAuto, fiscale, anticorruzione, antiterrorismo, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di Vigilanza, la regolamentazione



IVASS e Normativa Europea in materia di distribuzione assicurativa. **Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso**

- **Marketing:** I dati personali da Lei forniti saranno trattati per finalità di marketing, previo Suo specifico consenso. In particolare, i dati potranno essere utilizzati per: a) Inviare comunicazioni commerciali e promozionali, offerte, newsletter, inviti a eventi o iniziative, attraverso strumenti automatizzati (e-mail, SMS, messaggi tramite applicazioni di messaggistica istantanea) e tradizionali (posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore); Effettuare analisi statistiche e ricerche di mercato al fine di migliorare la nostra offerta di prodotti e servizi. **Il conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo e l'eventuale mancato consenso non avrà alcun impatto sul contratto assicurativo. Potrà revocare il consenso in qualsiasi momento, contattando VHV ai recapiti riportati nella presente informativa.**
- **Comunicazioni precontrattuali e contrattuali tramite posta elettronica (e-mail):** I dati personali verranno utilizzati per l'invio delle comunicazioni e della documentazione contrattuale e precontrattuale tramite l'indirizzo di posta elettronica che ci avrà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto. **Per tale attività è richiesto il Suo consenso che potrà modificare in qualsiasi momento ai recapiti di VHV indicati nella presente informativa.**
- **Legittimo interesse del Titolare.** Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse delle Società, ossia:
 - per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
 - per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
 - per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso le Società potranno trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata e aver appurato che il perseguimento dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali. **Per tale finalità non è richiesto il Suo consenso.**

4. TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI

VHV, per adempiere agli obblighi previsti dal contratto assicurativo e dalla normativa ad esso applicabile, tratteranno categorie particolari di dati personali con particolare riferimento ai dati relativi al Suo Stato di salute. Tali categorie di Dati Personali potrebbero essere acquisite sia in sede di sottoscrizione del contratto che in sede di liquidazione dei sinistri.

Per il trattamento di tali dati chiederemo il Suo Consenso esplicito così come previsto dalle disposizioni Regolamentari. Purtroppo, in caso di rifiuto a fornire il Consenso non potremo dar seguito al contratto o alla prestazione da Lei richiesta.

5. CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che le Società comunichino i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1. **Società controllate e collegate a VHV** residenti tutte nella comunità europea;
2. **Soggetti operanti nel settore assicurativo:** (società, liberi professionisti, etc.), ad esempio: - soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, intermediari di assicurazione e di riassicurazione, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo delle Società ivi compresa la posta elettronica); - società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; - società di servizi per il controllo delle frodi; - società di servizi per l'acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti; - società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società, che svolgono per conto di quest'ultime attività di consulenza e assistenza; - soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, etc.); - organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate; - gestione della comunicazione alla clientela, nonché

archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; - rilevazione della qualità dei servizi; - altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3. **Autorità:** (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc.) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); INAIL Casellario Centrale Infortuni; Agenzia delle Entrate; INPS; Magistratura; Forze dell'Ordine.

Le Società controllate e collegate a VHV ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali:

- Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari e Responsabili è disponibile presso la sede della Società.

I Suoi dati inoltre verranno trattati dai dipendenti di VHV che a tal fine sono stati nominati quali autorizzati al trattamento. VHV verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i Suoi dati vengono trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevedono l'aggiornamento costante. VHV garantisce che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento e verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità e di autenticità e che il loro uso sia limitato esclusivamente alle finalità qui descritte.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati personali sono conservati in archivi cartacei e su server ubicati in Italia, all'interno dell'Unione Europea.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasferire anche i Suoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In tal caso, VHV assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

7. MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui Lei è parte; ovvero per 24 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di Interessato, Lei potrà esercitare i diritti sanciti dagli articoli dal GDPR e, in particolare:

- **diritto di accesso** – diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi.
- **diritto di rettifica** – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l'integrazione dei dati personali incompleti.
- **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) – diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
- **diritto di limitazione di trattamento** – diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando ricorrano i presupposti di Legge.
- **diritto alla portabilità dei dati** – diritto di ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare e il diritto di



trasmetterli a un altro Titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi direttamente da VHV Italia ad altro Titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile.

- **diritto di opposizione** – diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che La riguardano basati sulla condizione di legittimità del legittimo interesse, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'Interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
- **diritto di proporre reclamo** all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
- **diritto di revocare il consenso** prestato in ogni occasione e con la stessa facilità con cui è stato fornito.

Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione ai seguenti contatti:

- VHV Italia Assicurazioni S.p.A., Servizio Privacy, con sede in via Ippolito Caffi, 83 - 32100, Belluno;
- e-mail: privacy@vhv.it;
- oppure rivolgendosi al DPO al seguente indirizzo e-mail: dpo@vhv.it.



VHV Italia Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: Via Ippolito Caffi 83 - 32100 (BL) - Tel. +39 0437 938611 - vhv@pec.it - www.vhv.it
Direzione e coordinamento di VHV International SE

Capitale soc. euro 7.000.000 i.v. - C.F. / P.IVA / Registro Imprese di Belluno n.: 00075940254 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n. 4617 del 10.10.1962 (G.U. n. 51 del 22.02.1963). Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00030

VHV 
ASSICURAZIONI